

AIPG - Associazione Italiana Psicologia Giuridica

10 ° CORSO DI FORMAZIONE IN:

Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense

**Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e Penale, adulti
e minorile**

Tesina in:

**IL GENITORE SILENZIOSO NELL'ABUSO:
PROFILO DI UNA COPPIA ABUSANTE**



Dott.ssa Francesca Egidi

Gennaio - Novembre 2010

Indice

<i>Introduzione</i>	pag. 3
Capitolo primo - L'abuso sessuale: aspetti giuridici	“ 5
1.1 Definizione di abuso sessuale minorile	“ 5
1.2 Problematiche legate alla definizione di ipotesi di abuso su un minore	“ 7
1.3 Il diritto di famiglia: aspetti giuridici	“ 12
1.4 Il diritto del minore vittima di abuso	“ 13
1.5 Misure cautelative in sede civile e penale contro le violenze in famiglia	“ 16
Capitolo secondo - L'abuso sessuale: aspetti sociologici e psicologici	“ 22
2.1 Pederastia e Abuso sessuale: origini ed evoluzione del fenomeno	“ 22
2.2 Pedofilia e Parafilie: il fenomeno nella società odierna occidentale	“ 25
2.3 Rilevanza statistica del fenomeno in Italia	“ 27
2.4 La terapia con il minore violato	“ 30
Capitolo terzo - I segreti in famiglia: “quando i panni sporchi si lavano in famiglia” ...	“ 34
3.1 L'abuso sessuale intrafamiliare	“ 34
3.2 I complici del silenzio: i genitori che maltrattano	“ 36
3.3 Profilo della coppia abusante	“ 41
Conclusioni	“ 47
Bibliografia	“ 48
Sitografia	“ 51

Introduzione

Il presente lavoro nasce da approfondimenti personali, nel corso degli studi universitari circa il fenomeno dell'abuso sessuale intrafamiliare, un argomento sempre attuale e che nel nostro ruolo di psicologici, si cerca di far venire alla luce nonostante le enormi difficoltà che ciò comporta. La curiosità che maggiormente mi ha portata ad estendere le ricerche, si apre sulle tematiche degli abusanti ed in particolare sulla visione che vede entrambe i genitori come maltrattanti. Infatti ufficialmente e legalmente si tiene in considerazione solo il genitore che maltratta direttamente il minore, ma solo ufficiosamente si parla anche di colui il quale prende parte silenziosamente all'abuso del minore, il genitore silenziosamente consenziente, colui che sa ma non dice.

Si tratterà quindi, non solo del minore vittima di abuso, ma anche di coloro i quali, visti qui come complici, sono i violatori dei primari diritti dei propri figli, coloro che invece di educare, abusano e che invece di costruire, distruggono.

Tale progetto intende affrontare il tema dell'abuso sessuale intrafamiliare a danno dei minori partendo in qualche modo dalla fine ovvero dagli aspetti giuridici e normativi, quell'iter che il minore deve affrontare quando il dramma della violazione è ormai, in un certo qual modo, passato. Successivamente si passerà inevitabilmente per gli aspetti sociologici e psicologici che tale fatto comporta, come la nascita del fenomeno e la sua evoluzione, con particolare riguardo al suo svolgersi nella società odierna occidentale. A tal fine si tenterà di entrare pian piano in un argomento tanto antico quanto scabroso, approdando infine al cuore del dramma del bambino, la violenza compiuta da coloro i quali dovrebbero essere le figure di accudimento per eccellenza. Sì, perché troppo spesso si parla di genitore abusante in sede sia psicologica che legale, ma troppo poco spesso si parla di genitore consenziente o complice dell'abusante. A mio avviso infatti quest'ultimo è tanto colpevole del proprio silenzio, quanto il genitore che compie gli atti abusanti. È proprio qui che il mio lavoro vuole approdare ed esaurirsi nella complicità della coppia abusante, che invece di collaborare per il benessere dei figli, trama inconsciamente per la violazione dell'infanzia, per sopravvivere forse come coppia.

In particolare, nel primo capitolo verranno trattati gli aspetti giuridici riguardanti l'abuso sessuale su minori, partendo dalla definizione di abuso sessuale minorile, proseguendo poi per le problematiche legate alla definizione di ipotesi di abuso sul minore, il diritto di famiglia, il diritto del minore vittima di abuso, per concludere infine le misure cautelative in sede civile e penale contro le violenze in famiglia.

Nel secondo capitolo si tratterà degli aspetti sociologici e psicologici dell'abuso sessuale, prendendo in esame le origini e l'evoluzione del fenomeno, dalla pederastia nell'antica Grecia all'abuso sessuale, la pedofilia e le parafilie come fenomeni della società odierna occidentale.

Inoltre verrà affrontata la rilevanza statistica del fenomeno in Italia e infine la terapia con il minore violato e con le figure che gli stanno vicino.

Nel terzo ed ultimo capitolo, come detto, si entrerà nel vivo del drammatico incubo dei segreti in famiglia e dell'abuso intrafamiliare. Si analizzerà il discutibile e, quanto mai controverso punto di vista, che vede entrambe i genitori come maltrattanti, complici del silenzio e dei soprusi sul minore. Si tratteggerà a questo punto una sorta di profilo della coppia abusante, dove nel gioco di ruoli che oscilla tra autoritarismo versus dipendenza, e tra ruolo attivo versus ruolo passivo, il minore si ritrova inevitabilmente vittima dell'agito di uno dei genitori.

In conclusione, vorrei sottolineare come il presente lavoro sia per il momento un'ipotesi teorica sull'assunzione che esista non solo un genitore abusante ma bensì entrambe, che seppur con ruoli diversi, causano ai propri figli la violazione più grande, ovvero quella di strappare loro la possibilità di vivere a pieno la propria infanzia e la propria innocenza.

Capitolo primo - L'abuso sessuale e gli aspetti giuridici

1.1 Definizione di abuso sessuale minorile

Per definire il concetto di abuso sessuale minorile, si può cominciare affermando che in realtà non è un'operazione semplice, soprattutto perché non è così ovvio il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Infatti, non si trova spesso un punto di accordo tra i vari ricercatori che si sono avventurati in queste acque, soprattutto quando si parla di incesto, dove una definizione univoca non esiste, in quanto quest'ultimo concetto si interseca spesso con quello di abuso intrafamiliare di cui si tratterà in seguito¹.

Secondo uno studio di comparazione, compiuto da autori quali Peters, Wyatt e Finkelhor², è emerso che esistono quattro metodi utilizzati per definire "abuso sessuale sui minori".

Il primo punto riguarda quei ricercatori che utilizzano tale termine per includere quegli atti sia che prevedano un contatto fisico tra abusante e abusato, sia quelli che non lo prevedono. Quest'ultimo esempio comprende l'invito da parte dell'aggressore a partecipare ad attività sessuali, come atti di esibizionismo (atto criminale effettuato allo scopo di spaventare e colpire moralmente la vittima) o atti osceni (nel caso in cui l'autore di tali proposte sia un adulto che detiene una relazione affettiva con il minore, ciò provocherebbe un grave impatto psicologico sullo stesso). Alcuni ricercatori sostengono che i maltrattamenti in assenza di contatto fisico non determinano automaticamente un disturbo psicologico a lungo termine.

Il secondo punto riguarda il limite di età della vittima, le opinioni variano da ricerca a ricerca in quanto si va da un'età prepuberale fino ai sedici, massimo diciotto anni di età, che corrisponde al limite della minore età giuridica.

Il terzo punto tratta delle aggressioni tra coetanei, un argomento sul quale si era incerti se includerlo o meno nella categoria "abuso sessuale sui minori", ma che recentemente trova approvazione anche al livello legislativo, in quanto non è la vittima a ricercare tali soprusi.

Il quarto ed ultimo punto prevede, al contrario del precedente, una differenza minima di età tra aggressore e vittima. Mentre infatti, è più semplice definire come abuso sessuale, una relazione tra un adulto e un bambino, ciò diventa meno ovvio quando la vittima è un'adolescente, in quanto non si può conoscere il momento in cui l'adolescente diventi consapevole e consenziente.

¹ Fantoni L., *Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/index.htm>. Cap. I, pp. 8-9

² Finkelhor D., *A source book on child sexual abuse*, Sage, Beverly Hills California 1986.

Affinché i vari professionisti che si occupano del minore abusato (psicologi, assistenti sociali, insegnanti, avvocati, magistrati, medici), possano operare in collaborazione c'è bisogno di una definizione condivisa di abuso sessuale tra minori. D'altro canto, non ci si può affidare ad una definizione troppo ampia, poiché rischierebbe di dare spazio a punti di vista parziali.

Goodwin³ a tal proposito, propone una definizione efficace che utilizza sia il termine di "incesto" che quello di "abuso sessuale intrafamiliare" per indicare il genitore adulto che compie un atto sessuale ai danni di un minore. Al livello trattamentale infatti la distinzione tra i due termini non è rilevante, mentre al livello psicologico e penale, tale distinzione acquista rilevanza, al fine di ricostruire le dinamiche della relazione incestuosa, per accertare il grado di responsabilità sia per il genitore colpevole che per i familiari.

Al livello clinico la definizione di abuso sessuale sul minore prevede la compromissione della sua integrità, indipendentemente dal soggetto agente, dal grado e dalla tipologia di abuso subito (durata, età del minore, modalità dell'atto sessuale). Invece al livello giuridico tutti questi dati sulla compromissione irreversibile dell'integrità del minore sono irrilevanti se non per la valutazione sul grado di responsabilità del reato poiché la legge n. 66 del 1996⁴ ovvero le "Norme contro la violenza sessuale", tutela il minore nello sviluppo della sua sessualità e, a seconda dell'età del minore, tutela la sua intangibilità sessuale oppure la sua capacità di autodeterminazione in ambito sessuale, purché egli abbia compiuto almeno tredici anni e la differenza con il suo coetaneo non sia superiore ai tre anni (riconoscendo al minore il diritto di esprimere liberamente la propria sessualità). Tale legge invece, considera reato, l'implicazione della vittima a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità nella fattispecie di atto sessuale (a differenza del precedente articolo 609 bis che prevedeva le ipotesi sia di violenza carnale che di atti di libidine), intendendo con ciò, anche quei casi in cui non vi è contatto fisico con l'aggressore come nel reato di corruzione di minore⁵.

Secondo la definizione, maggiormente esauriente, di Kempe⁶, si deve intendere come abuso sessuale sul minore, quelle attività sessuali che coinvolgono soggetti immaturi e dipendenti quali bambini e adolescenti, che non sono in grado di accettare con consapevolezza, non comprendono ancora completamente tali atti né tantomeno capiscono la possibilità di violare dei tabù sociali riguardanti i ruoli familiari. In questa definizione vengono inclusi episodi di

³ Goodwin J., *Abuso sessuale sui minori: le vittime dell'incesto e le loro famiglie*, Centro Scientifico torinese, Torino 1985.

⁴ A. A. V. V., *Codice di Procedura Penale 2010*, Alpha Test, Collana: I nuovi codici, Milano 2010.

⁵ Fantoni L., *Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/index.htm>. Cap. I, pp. 10

⁶ Kempe R. S., Kempe C. H., *Le violenze sul bambino*, Sovera Multimedia, Tivoli 1989.

pedofilia, stupro e incesto, che hanno in comune la caratteristica di invadere tragicamente nella vita sociale e psicologica del minore, nonché sullo sviluppo di personalità e sulla maturazione sessuale⁷.

1.2 Problematiche legate alla definizione di ipotesi di abuso su un minore

La testimonianza del minore detiene uno spazio di considerevole importanza all'interno del sistema processuale, soprattutto nei casi di sospetto abuso sessuale dove il minore spesso ne è l'unico testimone. La testimonianza è composta sia da fattori di verità oggettiva, sia da costruzioni soggettive, quindi deve poter essere considerata in una prospettiva più ampia, attraverso ricerche incrociate.

Il minore viene ascoltato in audizione protetta, secondo le norme del Codice di Procedura Penale, infatti grazie all'introduzione del Codice nel 1988, l'audizione del minore ha riscosso sempre più significatività all'interno della fase dibattimentale, in modo che le precedenti indagini e testimonianze, ottenute dagli organi di polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, vengano discusse nella fase dibattimentale. Ciò è utile qualora il testimone in fase dibattimentale, faccia dichiarazioni diverse rispetto a quelle rese in fasi differenti, portando ad una duplice verifica delle dichiarazioni testimoniali, anche se presenta lo svantaggio di essere un'ulteriore trauma per la vittima, la quale deve rivivere più volte ciò che ha subito. Per evitare questa ulteriore tortura della vittima, per esempio a Roma si utilizza di regola la procedura dell'incidente probatorio e può essere richiesto dal Giudice per le Indagini Preliminari, dal Pubblico Ministero o dalla persona sottoposta alle indagini (art. 392, comma 1-bis c.p.p.). In particolar modo, nel caso in cui fosse il Pubblico Ministero a farne richiesta, secondo la legge deve depositare i risultati delle indagini, mettendole a disposizione delle parti. L'audizione protetta è una procedura molto delicata, e bisogna porre al minore le giuste domande, prendendo in esame tutto ciò che può essere utile alla magistratura per la ricostruzione dei fatti, infatti eventuali lacune aumenteranno il rischio che la vittima possa essere riascoltata in tribunale. Anche nella legge 66/96, si ribadisce che durante le indagini preliminari e l'udienza preliminare, sia il Pubblico Ministero che i difensori possano richiedere l'audizione protetta⁸. In questa fase è consigliabile la presenza di uno psicologo infantile, che sottoponga le domande alla vittima in un ambiente protetto (può svolgersi in luoghi diversi dal tribunale, come in strutture specializzate di assistenza o presso l'abitazione del minore stesso), dove le domande vanno finalizzate alla ricostruzione del fatto e

⁷ Fantoni L., *Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/index.htm>, Cap. I, pp. 10

⁸ *Ivi*, Cap. II, pp. 4

non alle caratteristiche o alle abitudini sessuali. Quando bisogna raccogliere la deposizione della parte lesa, la corte si trasferisce in un istituto psicologico attrezzato con uno specchio unidirezionale, dove il minore rimane con lo psicologo o con uno dei giudici che condurrà l'interrogatorio, mentre tutti gli altri componenti del collegio giudicante, insieme a carabinieri, imputato e avvocati, si recano in un'altra stanza al di là dello specchio, al fine di non essere visti dal minore. Le due stanze, separate dallo specchio unidirezionale, comunicano con un interfono che consente interventi in tempo reale, ma che di solito viene sostituito da un auricolare che lo psicologo dispone per ascoltare eventuali richieste da parte del giudice, per poi produrre le apposite domande al minore. L'audizione viene videoregistrata al fine di valutare altresì gli aspetti comunicativi del linguaggio non verbale della vittima⁹.

La valutazione dell'abuso sessuale nell'infanzia consiste in una serie di operazioni complesse e delicate. Vi sono tre filoni di pensiero che si sono susseguiti nel tempo, il primo è l'approccio medico-pediatrico, che prevede la valutazione dei segni evidenti (fisici, comportamentali e psicofisiologici), il secondo è caratterizzato dalla dialettica semplice/lineare e complesso/strutturale, che considera l'abuso come qualcosa di difficilmente interpretabile attraverso relazioni di causa-effetto, per cui non esistono dei profili tipo né di bambini predisposti, né di genitori/adulti abusanti. L'ultimo approccio, quello attualmente più apprezzato, prevede la formulazione di modelli di valutazione scientifica fondati e condivisi, che derivano da ricerche su campo, che via via vengono perfezionati come per gli strumenti valutativi e diagnostici, per protocolli e linee guida, che servono ad indirizzare tutti coloro che si occupano di abuso nell'infanzia¹⁰.

Operare una valutazione di abuso sessuale, implica, per gli operatori, un alto grado di competenza e professionalità, e la capacità di lavorare in collaborazione ognuno con la propria area di competenza, infatti per accertare l'effettivo verificarsi dell'abuso sessuale, sono necessari tre tipi di indicatori: gli indicatori cognitivi, quelli fisici ed in ultimo quelli emotivi e comportamentali.

Ciò che rientra negli *indicatori cognitivi*, riguarda quelle conoscenze sessuali che il minore possiede, inadeguate per la sua età nonché le modalità e i dettagli di rivelazione dell'abuso da parte del minore. Quest'ultimo inoltre, nel racconto, farà emergere dei ricordi confusi dei fatti con una sovrapposizione dei tempi¹¹. Per una valutazione approfondita è necessario conoscere il

⁹ *Ivi*, Cap. II, pp. 5

¹⁰ Di Giovanni C., *Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. http://www.falsiabusiti.it/area_scient/studi/di_giovanni.html, pp. 49

¹¹ *Ivi*, pp. 51

livello cognitivo di sviluppo del bambino, che secondo Piaget¹² si sviluppa in diverse fasi, ognuna finalizzata al raggiungimento di determinati compiti.

Solitamente vengono definiti *indicatori fisici medico-legali*, tutti quei segni cutanei, come contusioni, e abrasioni, e in caso di violenza fisica, infiammazioni aspecifiche localizzate e sanguinamenti, fino a gravi lesioni genitali, infezioni genito-urinarie, malattie sessualmente trasmissibili.

Generalmente le prove fisiche, non sono mai indicatori certi di avvenuto abuso sessuale, poiché spesso possono essere ricondotti a situazioni organiche¹³. Ciò viene ben esplicitato e chiarito nella *Carta di Noto*¹⁴, un codice deontologico professionale, nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali, durante un convegno sull'abuso sessuale, tenutosi a Noto nel 1996 e aggiornato nel 2002, che riguarda le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore¹⁵. Il consulente o perito, secondo l'art. 9 della Carta di Noto, deve valutare l'eventuale presenza di un abuso, senza cadere in una "attribuzione di significanza", senza cioè esprimere la propria opinione personale facendola apparire piuttosto come un dato tecnico. La violenza nei bambini, non è facile da individuare, soprattutto se la visita medica avviene con oltre 72 ore dall'abuso subito, poiché i segni fisici scompaiono. La certezza dell'abuso sessuale, invece si ottiene con l'individuazione di batteri o virus a trasmissione sessuale, sperma, liquido seminale, attività della fosfofosfatasi acida delle secrezioni.

L'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, ha classificato ed individuato degli indicatori fisici dell'abuso sessuale, in ordine crescente di rilevanza. Gli *indicatori fisici di abuso sessuale* nella maggior parte dei casi, si riscontrano in segni fisici, che però non dimostrano una riconducibilità direttamente all'abuso. Per quanto riguarda gli *indicatori aspecifici compatibili con l'abuso sessuale* vengono riconosciuti: infiammazioni, ragadi, emissioni purulente, piccole fessurazioni cutanee o lacerazioni nell'area della forchetta posteriore, corpi estranei nell'orifizio vaginale, anale o uretrale. Gli *indicatori fortemente suggestivi di abuso sessuale* sono: lacerazioni, recenti o cicatrizzate della mucosa vaginale o della mucosa anale, allargamento dell'apertura imenale, impronte di denti, esami di laboratori che mostrano l'esistenza di malattie

¹² Piaget J., *La nascita dell'intelligenza nel bambino*, RCS Libri, Milano 2007.

¹³ Di Giovanni C., *Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. http://www.falsiabusu.it/area_scient/studi/di_giovanni.html, pp. 51-53

¹⁴ AA. VV., *Carta di Noto*.
http://www.aipgitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=63

¹⁵ Di Giovanni C., *Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. http://www.falsiabusu.it/area_scient/studi/di_giovanni.html, pp. 96-101

sessualmente trasmissibili. Infine gli *indicatori certi* sono rappresentati dalla presenza di sperma o di fosfostasi acida o gravidanza¹⁶.

A proposito invece degli *indicatori emotivi e comportamentali*, si può sottolineare come, dai test di personalità e dai test psicologici, emerga che i bambini vittime di abusi abbiano frequentemente problemi di natura emotiva, come depressione, stato ansioso, sentimenti di paura, disturbi del sonno e incubi, stati di ipervigilanza, disturbi comportamentali come aggressività e a volte possono apparire sintomi del disturbo post-traumatico da stress diagnosticato sull'asse I del DSM IV¹⁷.

A tal proposito è bene ricordare l'art. 8 della Carta di Noto, dove si fa presente che i suddetti sintomi, manifestati dal minore, non devono essere considerati da soli come indicatori di presunto abuso sessuale né tanto meno escluderlo¹⁸.

Gli indicatori suddetti, non possono essere adoperati indiscriminatamente, poiché possono anche essere delle *fonti di errore* per il consulente o per il perito; infatti la presenza di uno di essi, come detto, può essere dovuto a molteplici altri fattori. Una delle più frequenti fonti di errore, può essere dovuta a conoscenze sessuali inadeguate per l'età del minore, ma in realtà molto spesso il bambino può aver assistito a scene o film dal contenuto sessuale, data la diffusione dei mezzi di comunicazione a portata dei bambini, che possono aver incrementato le sue conoscenze in tal merito¹⁹.

Purtroppo è molto raro che un esame medico ginecologico, trovi conferme inequivocabili per le finalità della giustizia di un trascorso evento criminoso, e la probabilità che ci sia un riscontro favorevole diminuiscono all'aumentare delle ore trascorse da tale evento²⁰. In una ricerca Dillon²¹, prende in esame quegli indicatori che maggiormente vengono presi come elementi per definire un abuso come incubi, eccesso di masturbazione, depressione, introduzione di oggetti negli orifizi e conclude affermando che tali elementi non provano in realtà l'avvenuto abuso sul minore²². Secondo Schaefer e Geier²³ vi sono invece due tipi di comportamenti nel bambino, che l'adulto può interpretare come indicatori di un possibile abuso, ogni tipo di attività di tipo

¹⁶ *Ivi*, pp. 53-54

¹⁷ *Ivi*, pp. 55-56

¹⁸ AA. VV., *Carta di Noto*.

http://www.aipgitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=63

¹⁹ *Ivi*, pp. 56-57

²⁰ Di Giovanni C., *Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. http://www.falsiabusiti.it/area_scient/studi/di_giovanni.html, pp. 59

²¹ Dillon K., *False sexual abuse allegations: causes and concerns*, in *Social Work*, 1987.

²² Di Giovanni C., *Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. http://www.falsiabusiti.it/area_scient/studi/di_giovanni.html, pp. 59

²³ Schaefer M., Geier M., *Allegations of sexual abuse and custody visitation dispute. A legal and clinical challenge*, Paper presented at the American Psychological Association Convention, 1988.

sessuale nel bambino (masturbazione o introduzione di oggetti nella vagina o nell'ano) e manifestazioni di tipo regressivo (bagnare il letto, ansia, atteggiamenti oppositivi, ritiro). Questi comportamenti sono per lo più presenti nei bambini in età prescolare e spesso sono dovuti a situazioni di disagio familiare, stress, divorzio o rottura del sistema familiare²⁴.

In conclusione è bene tenere presente la figura del clinico nei casi di sospetto abuso sessuale sul minore. Il clinico ha il compito di attivare il metodo più adeguato per ottenere le segnalazioni al fine di proteggere il minore e di valutare la situazione di presunta violenza. In quest'ultimo caso, il minore sarà costretto a ripercorrere il trauma subito due volte, in quanto dovrà sottoporsi ad una valutazione sia clinica, richiesta dal giudice o ad una consulenza tecnica per valutare la sfera cognitiva e comportamentale, ma a volte il giudice può servirsi di entrambe le tecniche suddette. I specialisti che si occupano delle due distinte valutazioni non comunicano tra loro e questo porta nel minore un'ulteriore fonte di trauma, sarebbe allora auspicabile che sia una sola persona a valutare globalmente se sia avvenuto o meno l'abuso e in tal caso, quali traumi ha scatenato sulla personalità del minore. Inoltre, per far sì, che al bambino vengano assicurate cura e protezione, gli ambiti sia giudiziario che clinico devono cooperare, infatti la figura del clinico può essere garantita anche durante il percorso giudiziario, come nell'audizione protetta del minore o in un'eventuale percorso terapeutico col minore. Il primo compito del clinico è quello di impedire il perpetrarsi dell'abuso del minore, e qualora necessario, chiedere alle istituzioni giudiziarie, l'allontanamento del minore dall'ambiente abusante. Infatti senza tale tutela il minore si sentirà ancora minacciato e non sarà in grado di sentirsi libero di rivelare tutto ciò che sarà utile al clinico per valutare e validare l'ipotesi di abuso. Questo percorso deve coincidere anche con un percorso di cura e di riparazione, che il clinico ha il compito di effettuare con il minore, in quanto deve mitigare il senso di colpa, i sentimenti di disvalore e di vergogna, e far comprendere al bambino che la situazione che ha vissuto non è una situazione che avviene normalmente nella realtà dei bambini, deve cioè ridimensionare la visione che il minore ha del mondo al fine di alleviare nel bambino tutte quelle difese rigide ed invalidanti per il suo sviluppo futuro²⁵.

²⁴ Di Giovanni C., *Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. http://www.falsiabusu.it/area_scient/studi/di_giovanni.html, pp. 59

²⁵ Fantoni L., *Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/index.htm>, Cap. III, pp. 1

1.3 Il diritto di famiglia: aspetti giuridici

La complessità del concetto di famiglia non è esauribile nella realtà della regola giuridica, ma è piuttosto la formazione di una società naturale generata a livello umano e sociale. Detto questo, la famiglia non può non esimersi da regole giuridiche, che ne garantiscono i rapporti e tutelano il singolo sia sul piano civile che su quello penale.

La famiglia pertanto, è considerata come una comunità nella quale ciascun componente partecipa e realizza i propri bisogni primari di convivenza e solidarietà.

Il diritto di famiglia tutela quindi gli interessi familiari, garantendo, in primis al singolo, il suo stato familiare, ovvero il riconoscimento e il godimento del suo ruolo all'interno della famiglia nucleare²⁶.

Secondo la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950)²⁷, viene sancito il diritto alla vita (art. 2), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art.8) e il diritto dell'uomo di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia (art. 12). Gli stessi diritti vennero sanciti anche dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea per i diritti della persona (entrato in vigore dal 1° novembre 1993)²⁸. Secondo l'articolo 29 comma 1 del Codice Civile²⁹, alla famiglia come società naturale, vengono riconosciuti i diritti della famiglia nucleare quali diritti fondamentali dell'uomo. La famiglia dunque è un elemento essenziale per l'individuo dove lo Stato non ostacola la libera espressione della personalità umana nella sfera familiare. Il singolo può realizzare i propri obiettivi all'interno della famiglia, mentre lo Stato deve garantirne i rapporti, tutelando il singolo nella famiglia. Inoltre i diritti di famiglia non sono patrimoniali, ovvero non sono negoziabili al livello economico, e sono intimamente personali, garantendo la tutela del singolo con i suoi valori morali ed interessi materiali, tali diritti sono incredibili e intrasmissibili³⁰.

Per quanto riguarda i diritti e i doveri dei coniugi verso i figli, si può sottolineare il dovere imposto dal matrimonio di mantenere, istruire ed educare i figli, secondo il rapporto di filiazione e in generale nell'ottica del mantenimento della famiglia. Tale obbligo non prevede

²⁶ Kolb C., *Le misure contro la violenza intrafamiliare. Aspetti giuridici e sociologici*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/kolb/>. Cap. I, pp. 1-2

²⁷ A. A. V. V., *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Roma 4 novembre 1950. <http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html>

²⁸ A. A. V. V., *Trattato istitutivo dell'Unione Europea e le successive riforme*. <http://www.giappichelli.it/stralcio/3489890.pdf>

²⁹ Bianca M., *Diritto Civile*, vol. II, *La famiglia e le successioni*, Giuffrè Milano 1995, pp. 10.

³⁰ Kolb C., *Le misure contro la violenza intrafamiliare. Aspetti giuridici e sociologici*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/kolb/>, Cap. I, pp. 1-2

soltanto il mantenimento dei figli, ma anche di un coniuge nei confronti dell'altro e per ognuno, quello precedentemente menzionato, del mantenere, istruire ed educare i figli. Il mancato adempimento di suddetti obblighi, può portare all'imputazione di separazione, al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare fino al reato di maltrattamento in famiglia o verso fanciulli. Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento, si fa riferimento non solo alle cure per i bisogni primari in ambito familiare, ma anche al mantenimento economico ed in particolare per i minori a quelle attività dirette al giusto sviluppo psicologico. Invece, per quanto riguarda l'obbligo d'istruzione e di educazione, ci si riferisce alla libertà di scelta delle potestà genitoriali, in quanto non è permesso a terzi di decidere in merito alle scelte inerenti istruzione ed educazione, neanche nel miglior vantaggio dei figli, salvo casi gravi³¹.

1.4 Il diritto del minore vittima di abuso

L'infanzia oggi viene considerata con molto riguardo, ovvero come uno stadio della vita fondamentale per un sano sviluppo della persona. Il bambino infatti è una persona con dei suoi bisogni specifici da soddisfare che vanno rispettati. Nelle epoche precedenti invece tutto questo non era così scontato, il bambino era una speranza per l'umanità ma non aveva diritti. Il bambino era solamente un essere imperfetto, non considerato umano, ovvero in grado di avere dei diritti autonomi. Solo verso la fine dello scorso secolo, grazie all'attenzione posta dalle scienze umanistiche, si è posta maggiore attenzione e riguardo sul tema dell'infanzia. Il diritto del minore quindi diventa qualcosa che bisogna rispettare e, compito dell'adulto è quello di attuarlo. Al livello legislativo, soltanto verso la fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, apparvero i primi interventi a favore del maltrattamento sui bambini, che però furono attuati dalla società per la protezione degli animali, poiché soltanto comparando il bambino ad un'animale era possibile proteggerlo. In seguito, nel 1899 nacque il primo Tribunale per i Minorenni, in Italia invece fu istituito nel 1934.

Anche altri organi europei si sono occupati dei minori, come ad esempio attraverso le *Dichiarazioni Internazionali*, come quella dei diritti del minore nel 1925 a Ginevra, dove venivano sottolineati cinque principi: il fanciullo doveva essere messo in grado di svilupparsi dal punto di vista materiale e spirituale; il fanciullo andava nutrito, se in malattia, curato, se ritardato, stimolato, se fuorviato, recuperato, l'orfano abbandonato, soccorso; in caso di bisogno il fanciullo doveva essere il primo ad essere soccorso; doveva essere messo nelle condizioni di guadagnare, la sua vita protetta contro ogni sfruttamento; doveva essere allevato nel sentimento e le sue qualità dovevano essere messe al servizio dei fratelli. Anche se questa dichiarazione non

³¹ *Ivi*, pp. 4

garantiva dei diritti al fanciullo, lo considerava a pieno titolo un essere umano che andava tutelato, e questo era un primo passo verso la chiarificazione dei suoi diritti³².

Infatti nel 1948 prima, con la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” e nel 1959 poi, con la “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo”, l’Assemblea Generale dell’ONU, poneva il minore come avente dei diritti. Quest’ultima dichiarava come il fanciullo avesse bisogno di particolare protezione, cure, nonché protezione giuridica sia prima che dopo la nascita, vista la sua immaturità fisica ed intellettuale. Continua affermando che l’umanità ha il dovere di provvedere al fanciullo come meglio gli è concesso, garantendo allo stesso un’infanzia felice, potendo altresì godere dell’interesse della società per la tutela dei suddetti diritti e libertà. Invita i genitori sia come coppia che come singoli individui, le istituzioni e le organizzazioni non governative, le autorità locali e nazionali a riconoscere tali diritti.

Sulla base della Dichiarazione del 1959, fu approvata, nel 1989 la “Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia”, e ratificata ed entrata in vigore in Italia nel 1991, che prevedeva un revisionamento ed ampliamento dei diritti del minore che divennero parte integrante del diritto interno. Il minore, secondo la Convenzione dell’89’, deve essere rispettato nella sua personalità, bisogna garantire al minore aiuto e assistenza particolare, vista la sua condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità.

Successivamente la Carta delle Nazioni Unite proclama il *riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana*, riprese ampliando ciò che recitava la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nel 1959, sottolineando che il fanciullo ha diritto ad aiuto e assistenza particolari, affinché abbia uno sviluppo armonioso e completo della sua personalità, e debba crescere in un ambiente familiare di serenità, amore e comprensione³³.

Per quanto riguarda invece i diritti dei minori nei *Trattati Europei*, emanati da organismi quali il Consiglio d’Europa e il Parlamento Europeo, hanno promosso la Raccomandazione della protezione dei bambini contro i maltrattamenti (1979), la Raccomandazione sulla violenza in famiglia (1985), e la Risoluzione del maltrattamento dei bambini (1986). Inoltre è rilevante anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000), dove vengono ribaditi i diritti fondamentali dei bambini circa la protezione, le cure necessarie al loro benessere, nonché l’interesse del bambino deve essere primario da parte di autorità pubbliche o istituzioni private e infine ogni bambino detiene il diritto ad intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambe i genitori, tranne se non sia contrario al suo bene.

³² *Ivi*, pp. 4

³³ *Ivi*, pp. 5

Per quanto riguarda invece i diritti dei minori nella *Costituzione Italiana*, entrata in vigore nel 1948, vengono esaurientemente delineati i diritti del minore, non più come oggetto dei diritti dell'adulto, o come essere incapace ed indifeso da proteggere, ma come soggetto con dei diritti, come un cittadino che si sta formando. Essa afferma e riconosce al minore i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale (art. 2), ad un regolare processo evolutivo (art. 3), stabilisce che è dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, sia che essi abbiano o non abbiano contribuito matrimonio (art. 30). Afferma inoltre che va tutelata non solo la maternità ma anche l'infanzia e la gioventù (art. 31) ed infine attribuisce alla Repubblica l'onere di rimuovere gli ostacoli che impediscano il normale sviluppo della personalità umana (art. 34).

Grazie alla legge sull'adozione speciale del 1967 e della riforma sul diritto di famiglia, le norme civilistiche in materia di minori, hanno trovato largo sviluppo e considerazione.

Sia dal punto di vista civilistico che penalistico invece, sono state approvate molte leggi per tutelare il minore e l'infanzia, con particolare attenzione a quello che il minore può rischiare all'interno della famiglia (pedofilia e sfruttamento sessuale).

Dal punto di vista prettamente penalistico, vi sono alcuni articoli impiegabili anche per la tutela del minore come per l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), per i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), per i reati di lesioni (artt. 582, 583 c.p.), per le percosse (art. 581 c.p.), per l'ingiuria (art. 594 c.p.), per la violenza privata (art. 610 c.p.), per la minaccia (art. 612 c.p.)³⁴.

Il Codice Penale, tutela principalmente il danno che, la violenza fisica o morale sul minore, può causare alla collettività onde evitare distorsioni e danni alla personalità; le pene inflitte saranno allora attuabili solo per i fatti che compromettono tale interesse. Il Codice Civile invece si occupa dei rapporti tra individui, rispondendo in maniera più elastica (e con misure alternative rispetto alla pena) circa le violazioni delle regole. A tal proposito però, a differenza ad esempio della Svezia, manca una norma espressa che vieti la violenza nei confronti dei figli. La legge svedese infatti, secondo il codice dei rapporti tra genitori e figli (1979), afferma che il bambino non può essere sottoposto a punizioni corporali, né ad altri comportamenti offensivi.

In conclusione si può notare come la tutela del minore non debba essere solamente al livello giudiziario, che tuttavia ancora non è esauriente e non garantisce una adeguata tutela del minore in ogni suo aspetto, ma anche e soprattutto alla stregua della collettività, come dovrebbe essere ad esempio all'interno delle agenzie educative e protettive, delle istituzioni, degli organi

³⁴ *Ivi*, pp. 6

dello stato. Ciò tutelerebbe il minore, quale essere indifeso, sia dalla violenza all'interno della famiglia sia di quella all'infuori della stessa, e che dipende da tutti i membri della società³⁵.

1.5 Misure cautelative in sede civile e penale contro le violenze in famiglia

Vengono stabilite delle linee guida utili al livello giuridico per tutelare le violenze in famiglia. Le leggi intervengono purtroppo solamente dopo che l'abuso, inteso in senso generale, è già avvenuto, a meno che si tratti di un minore o di gravi reati, quando cioè si è raggiunto un compromesso tale e dove ormai si è creata la spaccatura definitiva della famiglia.

La giustizia protegge maggiormente i diritti del soggetto rispetto a quelli della famiglia, dove la tutela risarcitoria spetta a favore di un coniuge se l'altro ha violato i diritti e/o i doveri costituzionali. In Italia si può tutelare la famiglia sia al livello penale che civile e in caso di grave reato si può ricorrere alla giustizia penale. In caso diverso il soggetto può interpellare il giudice per richiedere civilmente la separazione coniugale e/o il divorzio, ottenendo la cessazione dell'eventuale comportamento molesto oppure la tutela risarcitoria mediante somme di denaro. Esistono diverse tipologie di classificazione del danno subito come il danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c.), il danno biologico o della salute (ex art. 2043 c.c. ed ex art. 32 Cost.), il danno morale (ex art. 2059 c.c.) e infine il danno esistenziale (ex art. 2043 c.c.) con tutte le leggi che prevedono la tutela dei diritti sulla persona, se si tratta del coniuge, ci si riferisce all'art. 2 o all'art. 29 Cost. Il Codice Civile prevede, per l'appunto con l'art. 2043 il principio di *neminem ledere*, affinché il soggetto sia rimborsato in caso di danno ingiusto a seconda se trattasi di dolo o di colpa, di causalità sul comportamento dell'aggressore, di ingiustizia o di variazione negativa del proprio modo di vivere³⁶.

L'ordinamento italiano prevede di tutelare il soggetto vittima della violenza nella famiglia sia attraverso il codice penale che quello civile. Nel ramo penale è necessario considerare, quando siano stati accertati che esistono i presupposti, sia le misure cautelative (che il giudice può emettere, dopo le pene principali), che le eventuali pene accessorie, se vi è stata una condanna di colui che ha materialmente effettuato la violenza.

Le misure *cautelative* si possono dividere in personali e reali. Quelle *personali* si riferiscono al soggetto indagato dove viene limitata la libertà fisica mentre quelle *reali* si riferiscono ad un oggetto come un bene mobile o immobile che potrebbe essere stato sequestrato o non. Secondo la riserva di legge assoluta prevista dall'art. 272 c.p.p. un giudice può ordinare

³⁵ *Ivi*, pp. 7

³⁶ Kolb C., *Le misure contro la violenza intrafamiliare. Aspetti giuridici e sociologici*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/kolb/>, Cap. III, pp. 1

già nella fase investigativa la limitazione fisica della libertà del soggetto indagato. Le *misure cautelari personali* si possono a sua volta distinguersi in *coercitive* e *interdittive* . Con l'art. 273 c.p.p., comma 1, vengono attribuite generalmente le condizioni di applicazione mentre con l'art. 274 c.p.p. si determinano le esigenze cautelari da considerare in caso di colpevolezza, come il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova (art. 274 lettera a, c.p.p.), il pericolo di fuga (art. 274 lettera b, c.p.p.), il pericolo di reiterazione dei delitti (art. 274 lettera c, c.p.p.). Con l'art. 278 c.p.p. vengono disposte le regole per stabilire la tipologia, le modalità e le condizioni necessarie al fine di attribuire la pena. La discrezionalità del giudice, una volta esaminate le esigenze cautelari, indicate in precedenza, disporrà le misure da adottare sulla base di quanto riportato dall'art. 275 c.p.p. in merito al principio di adeguatezza e a quello di proporzionalità, dove dovrà tener conto della specifica idoneità di ciascuna misura scegliendone quella meno gravosa per l'imputato³⁷.

Le misure *coercitive* si realizzano quindi attraverso il principio di gradualità, il cui ordine gerarchico può portare fino alle misure detentive dove il grado d'intensità potrebbe portare a quella più grave, cioè alla custodia in carcere. Tra le misure non custodiali, sono compresi il divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.), il divieto di dimora (art. 283 c.p.p.) e l'obbligo di dimora in un dato Comune (art. 283 c.p.p.). Sempre in questo gruppo sono inoltre da considerare i casi dove esiste la completa soppressione della libertà fisica del soggetto come gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), la custodia cautelativa in carcere (art.285 c.p.p.) e la custodia cautelativa in luogo di cura (art.286 c.p.p.).

In particolare, con il provvedimento sul divieto di dimora, il giudice proibisce all'imputato di andare in un dato Comune senza sua precisa autorizzazione; il soggetto è libero di andare ovunque ad eccezione della dimora della vittima o di quella data località, limitazione che servono per evitare anche un'eventuale inquinamento delle prove. Di contro, il provvedimento sull'obbligo di dimora viene utilizzato per allontanare il soggetto dal luogo dove risiede la vittima. L'incolumità della parte offesa sembra essere l'obiettivo primario per tutelare le vittime di violenza limitando la libertà fisica o motoria dell'indagato.

Invece le misure *interdittive* , diversamente da quelle coercitive, non arginano la libertà dell'imputato ma incidono sulle attività svolte dallo stesso, caratteristica questa molto importante se si pensa all'inibizione di professioni o di attività. Tali misure si applicano generalmente in tutti quei reati definiti gravi, come delitti o per gravi indizi di colpevolezza, dove non vengono utilizzate se si tratta di pericolo di fuga in quanto al soggetto verrebbe compressa maggiormente

³⁷ *Ivi*, pp. 2

la libertà fisica. Le misure *interdittive* previste nel procedimento penale comprendono la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale (art. 289 c.p.p.), la sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.) e il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.). In caso di tutela familiare, con l'art. 288 c.p.p. viene disposto il provvedimento sulla sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale privando l'imputato temporaneamente dei poteri a suo carico, totalmente o parzialmente. La perdita temporanea può riguardare l'esercizio del potere al livello specifico o meno, oppure si riferisce ad un figlio piuttosto che ad altri. Con l'art. 308 c.p.p. viene specificata che la durata delle misure interdittive hanno valenza di due mesi, rinnovabili dopo la scadenza se trattasi di esigenze indiscutibili. Per la determinazione sui contenuti previsti dall'art 288 c.p.p. occorre conoscere ampiamente quanto riportato nel titolo IX del primo libro del Codice Civile (dagli art. 315 e seguenti), a proposito dei poteri e della facoltà relative alla potestà dei genitori. Tali approfondimenti in merito risultano utili se per esempio si vuole allontanare l'imputato per l'attività pericolosa con probabile inquinamento delle prove o per intimidazioni (di natura economica o psicologica)³⁸.

Con l'art. 17 del Codice Penale vengono elencate le pene principali come i delitti e le contravvenzioni. Per i delitti viene attribuito l'ergastolo, la reclusione e la multa mentre per le contravvenzioni viene stabilito l'arresto e l'ammenda. Le pene principali vengono assegnate dal giudice con una sentenza apposita secondo l'art. 20 del codice penale ed ampiamente specificate nell'ambito del singolo reato commesso. Le pene accessorie seguono quelle principali e vengono assegnate dal giudice durante la sentenza. A seguito delle modifiche effettuate con gli artt. 140 e 301 del Codice Penale in merito all'introduzione delle misure interdittive, sono state afflitte in maggior misura le limitazioni dell'imputato quando si tratta di reclusione per condanna di una pena effettuata sulla base dell'art. 17 (delitto o contravvenzione). Le pene accessorie avrebbero lo scopo di prevenzione del reato stesso e vengono disposte temporaneamente o per tutto il periodo della condanna. Nell'art. 19 comma 1 vengono elencate le pene previste per i delitti mentre, nel comma 2 del Codice Penale, sono riportate le condanne per le contravvenzioni, dove in entrambe risulta in comune la pubblicazione della sentenza stessa. Apposite leggi speciali vengono emanate per esempio in caso di bancarotta dove ad un'impresa commerciale viene inibito temporaneamente l'esercizio delle attività.

Invece una sentenza di condanna per violenza familiare presuppone la decadenza della potestà dei genitori e la sospensione dell'esercizio della stessa. A tale proposito l'art. 34 del Codice Penale non indica nello specifico i casi da tenere presente, ma rimanda la soluzione ad

³⁸ *Ivi*, pp. 3-4

opportune emanazioni di leggi. Comunque, con la pena attribuita ai genitori naturali o adottivi decade il loro diritto di rappresentanza e di amministrazione dei beni e degli interessi del figlio sulla base del titolo IX del primo libro del Codice Civile (artt. 320 e 324). In dettaglio opportune modifiche sono state apportate, per esempio nell'art. 34 c.p. i comma 1, 2, 3 e 4 sono state sostituiti con l'art. 122 I, a seguito dell'introduzione della legge n. 151 del 1975 sul diritto di famiglia in quanto risultava eliminato il riferimento maritale o di patria potestà; il quinto comma del suddetto articolo invece è stato ampliato con l'art. 5 della legge n. 19 del 1990 prevedendo, in caso di perdita della potestà, di inoltrare le pratiche al Tribunale dei Minorenni competente, affinché lo stesso possa intervenire e decidere tutte le misure necessarie per l'interesse del minore. Con l'art. 569 c.p. si stabilisce la pena accessoria sulla perdita di potestà genitoriale in caso di delitti (ex artt. 566, 567, 568 c.p.) o in caso di incesto (ex art. 564 comma 4 c.p.), tenendo conto che la sentenza ha durata perpetua al fine di proteggere i minori per reati di delitto così gravi. Nel terzo comma dell'art. 34 c.p., viene inibito qualsiasi diritto del genitore sull'amministrazione dei beni del figlio³⁹.

I genitori vengono privati della propria titolarità di patria potestà, in tutti quei casi dove c'è stato un incesto oppure un abuso, dove si accerta l'esistenza di una violenza assistita che ha turbato l'atmosfera familiare, e si è tenuta una condotta omissiva e consapevole, si è compiuto un tentato omicidio verso il figlio. Il Tribunale dei Minorenni di Roma, con un decreto del 12 dicembre 1985, a norma dell'art. 34 del c.p., può decidere se estendere o meno la pena anche agli altri figli minori in caso di condotta molto riprovevole del genitore verso il figlio, dove la moralità familiare è stata lesa creando un pregiudizio irrimediabile dei figli. Tale provvedimento sulla decadenza della potestà parentale, trova conferma anche in un altro decreto del 20 luglio 1992 che il Tribunale dei Minorenni ha pronunciato per estendere a tutti i figli minori del condannato, anche se gli stessi non sono stati oggetto di abuso. La sospensione della potestà riveste carattere interdittivo perpetuo per tutti i condannati all'ergastolo. In base alla discrezionalità del giudice la sospensione può essere o meno applicata per i reati con condanna superiore ai cinque anni, e che la stessa può essere al massimo raddoppiata. L'art. 671 comma 2 c.p. prevede la sospensione della potestà del genitore se c'è stata contravvenzione per l'impiego del minore all'accattonaggio. Invece, la mancata esecuzione dolosa (totale o parziale), intesa al livello generico o fraudolento, del provvedimento disposto dal giudice può prevedere la reclusione fino a tre anni o il pagamento di una multa (da 200.000 fino a 2 milioni)⁴⁰.

³⁹ *Ivi*, pp. 5

⁴⁰ *Ivi*, pp. 5-7

Dopo aver elencato i rimedi previsti dalle norme del Codice Penale, di seguito analizzeremo le misure ed i rimedi predisposti dalle norme civilistiche in caso di violenza di un componente della famiglia verso un altro all'interno della medesima. Al livello civilistico, il provvedimento del giudice sarà diverso a seconda del soggetto, se si tratta del figlio il provvedimento sulla potestà sarà limitativo o ablativo, mentre per il coniuge verranno iniziate le pratiche di separazione e divorzio.

Rilevanti sono le modifiche apportate dalla legge n. 149 del 2001 riferite al testo degli artt. 330 e 333 del Codice Civile e riguardano sia i provvedimenti limitativi o ablativi e sia quelli che prevedono l'allontanamento dalla casa familiare del minore o del genitore. Infatti la potestà sui figli è un termine che non dà un significato di potere al genitore, ma evidenzia piuttosto un doppio significato, dove nello specifico il genitore ha il diritto e il dovere di esercitare la potestà antepoendo sempre il bene del minore e garantendo i figli per il loro mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Anche per la potestà genitoriale, c'è stata una continua evoluzione sui limiti e sui contenuti riconoscendo che i minori sono soggetti autonomi, capaci di autodeterminarsi, titolari di diritti che lo Stato deve garantire. A tal fine l'ordinamento italiano provvede a tale forma di garanzia con il controllo sull'attività genitoriale attraverso il giudice minorile. In ambito civilistico i rimedi a tutela dei minori si rilevano maggiormente sugli artt. 330 e 331 del Codice Civile. In particolare l'art. 330 c.c., stabilisce che il giudice predispone la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri, oppure quando abusa dei propri poteri con grande pregiudizio. Invece l'art. 333 c.c. viene utilizzato dal giudice quando la condotta di uno dei genitori non è facilmente attribuibile sulla base dell'art. 330, ma se ne avvale comunque a seconda delle circostanze, in caso di comportamento pregiudizievole, predisponendo l'allontanamento del genitore dall'ambiente familiare. Gli articoli sopracitati riportano forme di intervento del Tribunale dei Minorenni quando i genitori non esercitano i loro doveri verso i figli o abusano dei loro poteri in maniera pregiudizievole. I procedimenti del tribunale non avendo natura sanzionatoria, hanno lo scopo di prevenzione per evitare il ripetersi di tali atti o protrarre le conseguenze di inadempimenti precedenti. Sono state effettuate alcune modifiche con l'introduzione della legge n. 149 del 2001, titolo VIII del primo libro del Codice Civile, riferito principalmente alla variazione della legge sull'adozione e l'affidamento dei minori. Sulla base di quanto sopra, il giudice può stabilire l'allontanamento del genitore violento dalla casa familiare, in modo di mantenere unito il restante nucleo familiare, nel luogo dove cura i propri interessi e le relazioni, evitando disagi ed ulteriori oneri economici per la pubblica amministrazione che, altrimenti avrebbe dovuto ricorrere ad idonee strutture per aiutare il coniuge maltrattato ed i figli minori. Infatti quanto segue viene convalidato da un ricorso

richiesto a Bologna dove, il Tribunale dei Minorenni il 2 dicembre 1992, ha disposto che il genitore colpevole dell'abuso verso i figli e il coniuge, venga allontanato dalla residenza della famiglia in quanto responsabile di un comportamento appunto pregiudizievole. Inizialmente, per tale caso, il Pubblico Ministero, nell'esaminare l'ex art. 333 del Codice Civile, avrebbe potuto allontanare la prole dalla casa familiare, ma tale situazione sarebbe risultata irrazionale e in contrasto con la Costituzione perché avrebbe agevolato il genitore che rimaneva nella casa a danno dell'altro meritevole e dei figli che avrebbero dovuto variare il loro regime di vita quotidiano. Detto allontanamento, negli interessi della prole, è diventato norma comune e costituisce ormai nel nostro ordinamento un principio generale, esteso anche ai figli maggiorenni (dalla legge n. 74 del 1987 in materia di divorzio) e considerato un'estensione dell'ex art. 333 c.c.

In caso di ricorso di legittimità costituzionale per l'allontanamento dalla residenza familiare, il Tribunale dei Minorenni può respingerlo in quanto la libertà di dimora è una della libertà fondamentali indicate nell'art. 16 della Costituzione Italiana. Inoltre, nei casi di separazione coniugale, il giudice può considerare altre esigenze per tutelare il coniuge più debole o la situazione economica patrimoniale dei coniugi; in altri casi in cui non sussista separazione coniugale, il giudice della potestà genitoriale può destinare l'allontanamento del minore e affidarlo ai servizi sociali più idonei mentre la convivenza nel nuovo ambiente, viene assegnata al genitore più adeguato⁴¹.

Infine nell'art. 336 del Codice Civile vengono esaminati gli aspetti procedurali da seguire per i provvedimenti, i ricorsi e le revoche. Il tribunale provvede ad emanare in camera di consiglio, dopo aver esaminato tutte le pratiche, anche al livello informativo ed aver ascoltato il Pubblico Ministero; se riguarda un provvedimento richiesto per un coniuge, il tribunale dovrà ascoltare la versione dell'imputato. Per le questioni urgenti, il tribunale può adottare con atti d'ufficio provvedimenti di durata temporanea. I genitori e i figli devono essere assistiti da un difensore che, per i casi previsti, può essere stabilito dallo Stato. Sempre secondo gli aspetti procedurali, per i provvedimenti riferiti alla potestà genitoriale, è possibile effettuare il ricorso solo in appello ma non in Cassazione, come invece risulta per quei provvedimenti la cui legge si riferisce all'art. 739 c.p.c.⁴².

⁴¹ *Ivi*, pp. 7-9

⁴² *Ivi*, pp. 9-10

Capitolo secondo - L'abuso sessuale: aspetti sociologici e psicologici

2.1 Pederastia e Abuso sessuale: origini ed evoluzione del fenomeno

In uno scritto relativo all'etimologia, il nome pedofilia non veniva utilizzato negli studi antichi dei greci, in quanto essi ricorrevano ai termini come il verbo *παιδοφιλεῖν* e il vocabolo *παιδοφιλήζ*. Con quest'ultimo termine, i greci specificavano solo i bambini puberi, in quanto la legge puniva gli atti sessuali con quelli impuberi dove l'età, degli "amati", non doveva essere inferiore ai 12 anni⁴³. A tale proposito, l'autrice Cantarella⁴⁴ ricorda come i greci ritenevano maggiormente deplorabile l'amore con un fanciullo troppo giovane, che non piuttosto, con uno un po' più vecchio, considerando che, non rispettare tale limite di età, era una questione di gusto personale ma, se si ignorava completamente, era una vera e propria colpa. La pedofilia a livello etimologico combaciava con il nome "amante dei fanciulli" *παιδοφιλήζ* che deriva dalle parole fanciullo *παις παιδος* e amare *φιλεω*⁴⁵. Secondo Jaria e Capri⁴⁶ ciò indicava il rapporto dell'educazione giovanile maschile dove l'ideale del bello combaciava con l'ideale estetico del giovane.

Tra il VI e il IV secolo a. C. la pederastia si diffuse largamente in Grecia, sia a livello culturale che sociale, al punto che i greci pensavano che fosse di estrema importanza per l'educazione di un ragazzo, una vera e propria iniziazione sociale e culturale. Nella Grecia antica, durante l'età classica, assumeva molta importanza l'apprezzamento dell'amore omoerotico, cioè di quello che aveva l'uomo nei riguardi di un giovane alle soglie della pubertà ma non ancora maturo. A tale scopo, vi erano una serie di regole sociali di corteggiamento che l'uomo doveva tenere, di tipo asimmetrico, dove l'uomo maturo ricopriva la posizione di amante (dal greco *εραστῆς*) mentre il giovane quella di amato (dal greco *ερωμενός*). Dopo il corteggiamento, tra i due avveniva il rapporto sessuale che non era molto diverso da quello che si attua oggi giorno nelle relazioni eterosessuali, come dimostrano alcuni ritrovamenti di graffiti dove appaiono immagini di giochi erotici, dalle manifestazioni d'affetto ai rapporti sessuali. Anche se tale relazione poteva ritenersi unilaterale e fondata sull'attrazione, il rapporto

⁴³ Capri P., *La Pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione. La problematica delle condotte pedofile: Dall'eros Greco Alla Perversione Sessuale*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. <http://www.ceipa.org/media/pdf/13LAPEDOFilia.PDF>, pp. 4

⁴⁴ Cantarella E., *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Rizzoli Edizioni, Milano 1995.

⁴⁵ Capri P., *La Pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione. La problematica delle condotte pedofile: Dall'eros Greco Alla Perversione Sessuale*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. <http://www.ceipa.org/media/pdf/13LAPEDOFilia.PDF>, pp. 4

⁴⁶ Jaria A., Capri P., *La pedofilia: aspetti psichiatrico - forensi e criminologici*, Estratto da: Ferracuti F. (a cura di), "Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense", Giuffrè Editore, Milano 1988. <http://www.ceipa.org/media/pdf/8Lapedofilia.pdf>

omosessuale non doveva essere considerato da un solo punto di vista, in quanto non era a senso unico anche se le motivazioni erano differenti rispetto a quelle dell'approccio amoroso. Mentre l'adulto veniva attratto dalla bellezza esteriore del giovane, quest'ultimo veniva affascinato dal valore del primo, creando un legame tale nella relazione tra il maestro e il discepolo che non era basata solo sull'amore dei due, ma arricchita dal modello di sapere e di condotta che l'adulto rappresentava⁴⁷. Secondo Bambino⁴⁸ il legame provato tra amante e amato, era una sorta di scambio, in quanto l'eros diffuso dall'amato incoraggiava ed esaltava l'amante a livello morale. Per quanto riguarda l'età, comparandola con i casi di pedofilia, Cantarella ritiene che esistano specifiche regole sull'etica sessuale greca, in particolare, quando l'amato aveva un'età compresa tra i dodici e i diciassette - diciotto anni, era un partner passivo nel rapporto con l'uomo ma, una volta raggiunta la maggiore età (chiamata in greco *neaniskos*), generalmente intorno ai venticinque anni, il suo ruolo diventava attivo con l'uomo (chiamato in greco *paidas*) fino a quando arrivava al suo matrimonio, per poi proseguire ad avere rapporti sia con gli uomini che con le donne⁴⁹.

Secondo Foucault⁵⁰, i contrasti nell'etica sessuale della Grecia antica e dell'epoca classica romana, non esistevano tanto per i comportamenti sessuali omosessuali/eterosessuali, ma dipendeva piuttosto solo dalla condotta attiva oppure passiva, in quando si considerava attivo l'uomo mentre la donna e i *paides* erano passivi. Tutto questo, si spiega maggiormente se consideriamo che, all'epoca, il centro dell'organizzazione sociale considerava essenzialmente il rapporto tra uomini che non quello tra uomo e donna.

Anche per le ragazze, secondo Cantarella, i rapporti sessuali iniziavano presto, all'insorgere della fase della pubertà, e si univano in matrimonio in genere verso i 12 o 13 anni o verso 16 – 18 anni secondo i filosofi come Platone o Aristotele.

A Sparta, Lesbo e Mitilene e in altre città della Grecia, anche le ragazze avevano rapporti sessuali con altre adolescenti prima di contrarre il matrimonio, vivendo in comunità di giovani donne e facendo esperienze di vita di ogni genere sia a livello educativo che culturale. Saffo era a capo di queste comunità, ed oltre ad essere maestra della conoscenza, insegnava loro tutte

⁴⁷ Capri P., *La Pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione. La problematica delle condotte pedofile: Dall'eros Greco Alla Perversione Sessuale*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. <http://www.ceipa.org/media/pdf/13LAPEDOFilia.PDF>, pp. 4-5

⁴⁸ Bambino A. M., *La pedofilia: considerazioni storico-sociologiche*, Centro Studi e Ricerche in Psichiatria e Scienze Umane "S. Maria della Pietà", Dir. A. Jaria, Roma 1995.

⁴⁹ Capri P., *La Pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione. La problematica delle condotte pedofile: Dall'eros Greco Alla Perversione Sessuale*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. <http://www.ceipa.org/media/pdf/13LAPEDOFilia.PDF>, pp. 5

⁵⁰ Foucault M., *L'uso dei piaceri*, Tr. it. Feltrinelli, Milano 1984.

quelle espressioni del corpo che potevano rappresentare con la danza, la bellezza, il fascino e il sesso, amandosi profondamente e con passione. Secondo Bambino, l'insegnamento dato da Saffo a queste adolescenti prima del loro matrimonio, non risulta dissimile rispetto a quello pedagogico maschile, in quanto presuppone l'esperienza sessuale tra la maestra e le allieve. In conclusione le relazioni tra donne adulte e ragazze sembravano essere una sorta di iniziazione e inserimento alla vita coniugale che sancivano definitivamente il passaggio ai rapporti eterosessuali⁵¹.

Il popolo africano o gli indiani d'America considerano il passaggio dalla pubertà all'età adulta, come un'introduzione evolutiva per far parte del gruppo sociale, e comprendono regole e costumi. I riti di pubertà sono, nello specifico, dei veri e propri riti di inizializzazione sessuale, che gli adulti effettuano sugli adolescenti, partecipando direttamente ai rapporti sessuali coi minori, come avviene per esempio con i genitori Hopi e Siriono che si trovano nel Nord e Sud America, che hanno rapporti sessuali con i figli sia per scopi educativi che per aiutarli a conoscere la sessualità. Nei popoli possono esistere altre leggende come quella creduta dal popolo africano, i Chewa. Questi ultimi sostengono che, i ragazzi che non hanno avuto relazioni sessuali in adolescenza, non potranno avere figli da adulti; invece nel popolo indiano, i Lepcha, credono che la maturazione sessuale nelle bambine possa essere raggiunta solo se vengono stimulate già nella fase puberale e si uniscono con gli adulti fin da quando hanno l'età di otto – dieci anni. Da ricordare infine che in alcuni paesi gli adulti effettuano anche la sodomizzazione dei puberi.

L'attività sessuale sui minori viene ritenuta comunque in diverse culture e contesti come un'attività evolutiva mentre nella civiltà viene esplicitamente criticata e condannata.

Comunque la prima relazione di pedofilia tra amante e amato è avvenuta nell'epoca classica dell'antica Grecia⁵². A tale proposito Freud⁵³ riteneva che per comprendere come si sia arrivati alle parafilie ed infine alla pedofilia, superando i concetti dell'antica Grecia basati sull'eros, non bastava un'osservazione superficiale, poiché poco attinente e di sproporzionata relatività rispetto al significato dato dai greci sulla sessualità (mentre le parafilie sono caratterizzate da deformazioni dell'oggetto sessuale). Infatti un'osservazione approfondita, rivela

⁵¹ Capri P., *La Pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione. La problematica delle condotte pedofile: Dall'eros Greco Alla Perversione Sessuale*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. <http://www.ceipa.org/media/pdf/13LAPEDOFilia.PDF>, pp. 5-7

⁵² Capri P., *La Pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione. La problematica delle condotte pedofile: Dall'eros Greco Alla Perversione Sessuale*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. <http://www.ceipa.org/media/pdf/13LAPEDOFilia.PDF>, pp. 7

⁵³ Freud S. (1920), *Al di là del principio del piacere*, In "L'Io e l'Es e altri scritti", Opere, vol. 9, tr. it. Boringhieri, Torino 1989.

che esiste un filo comune, che possa unire insieme i comportamenti sulla sessualità, che per esempio la psicoanalisi riconduce al principio del piacere che si identifica nelle pulsioni dell'eros.

Secondo i greci Eros è il nome dato al Dio dell'amore e anticamente, rappresentava l'amore sessuale. Nella psicoanalisi le pulsioni di vita, possono considerarsi come stimoli sessuali e di autoconservazione e sono in contrapposizione alle pulsioni di morte, come già accadeva nella mitologia e nella tradizione letteraria tra Eros e Thanatos.

La relazione che sembra esistere nel sillogismo tra eros greco, pedofilia e parafilie, evidenzia secondo un'interpretazione del fenomeno, che si tratta di vissuti di regressione, inibizione e infine di distruttività che in psicoanalisi sono tragicamente legati alla pulsione di morte, anche se potrebbe non essere avvenuta l'eventuale violenza sul minore. Di fatto nel pedofilo non appaiono pulsioni di vita e di autoconservazione, ma bensì affiorano delle relazioni alterate, incomplete e inibite nelle manifestazioni affettivo-sessuali⁵⁴.

2.2 Pedofilia e Parafilie: il fenomeno nella società odierna occidentale

Sia al livello psicopatologico che al livello di inquadramento nosografico, la pedofilia è un concetto ancora oscuro. Le parafilie, d'altro canto erano considerate come perversioni sessuali ma che tuttavia diventa riduttivo rinchiuderle clinicamente all'interno dei disturbi psicopatologici. Le parafilie vengono percepite con una valenza negativa e peggiorativa rispetto agli altri disturbi psichici, poiché connotati da significati moralmente dispregiativi⁵⁵.

Rispetto ai primi scritti sulla sessualità con Freud⁵⁶ si sono avuti notevoli cambiamenti al livello culturale che, nella società odierna, si traducono in comportamenti sessuali promiscui, scambi di coppia e pratiche sado-maso, cosa impensabile lo scorso secolo, perché moralmente negativo; eppure erano istinti o fantasie perverse individuati da Freud, come potenziali in ogni individuo⁵⁷.

⁵⁴ Capri P., *La Pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione. La problematica delle condotte pedofile: Dall'eros Greco Alla Perversione Sessuale*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. <http://www.ceipa.org/media/pdf/13LAPEDOFilia.PDF>, pp. 3

⁵⁵ Capri P., *Il profilo del pedofilo realtà o illusione?*, seminario di psicologia giuridica: "la pedofilia tra scienze umane e giustizia penale", Siracusa, 16 - 18 ottobre 1997. <http://www.ceipa.org/media/pdf/9pedofiliacapri.PDF>, pp. 2-3

⁵⁶ Freud S. (1905), *Tre saggi sulla teoria sessuale*, Opere, vol. 4, tr. It. Boringhieri, Torino 1970.

⁵⁷ Capri P., *Il profilo del pedofilo realtà o illusione?*, seminario di psicologia giuridica: "la pedofilia tra scienze umane e giustizia penale", Siracusa, 16 - 18 ottobre 1997. <http://www.ceipa.org/media/pdf/9pedofiliacapri.PDF>, pp. 3-4

Secondo la teoria delle pulsioni di Freud, l'istinto e l'oggetto nelle perversioni sessuali, sono separate l'uno dall'altro. Le perversioni sarebbero riconducibili a fissazioni o regressioni della sessualità infantile, che trovano terreno fertile ancora nella vita adulta⁵⁸.

Per quanto riguarda gli psicoanalisti post-freudiani, si può menzionare l'interpretazione di Limentani⁵⁹, il quale affermava che le fantasie perverse appartengono alla vita psichica di tutti, che si possono rivelare all'improvviso con un acting out che va distinto dalle attività orgasmiche di uomo e donna⁶⁰.

È bene a questo punto distinguere tra abuso sessuale sui minori e pedofilia, due concetti che spesso vengono confusi, ma è bene tenerli distinti. Il pedofilo è colui che ha un'attrazione sessuale per i bambini, non attua un comportamento, ma un sentimento, un atteggiamento, al massimo potrà avere la tendenza ad avere relazioni sessuali con un bambino. Non tutti i pedofili arrivano ad agire un abuso sessuale. L'abuso sessuale sul minore invece è un atto che reca danno al minore attraverso comportamenti che sono connotati sessualmente. Al livello etimologico, pedofilia significa amore per i bambini, ma è un termine utilizzato soprattutto per indicare un'attrazione erotica che può portare ad un rapporto omosessuale o eterosessuale tra adulti e bambini prepubere.

Secondo la prima versione del DSM, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la pedofilia rientrava nella categoria della sessualità patologica, nel DSM II invece veniva classificata come deviazione sessuale, nel DSM III e nel DSM III TR, la pedofilia veniva inserita nelle parafilie (disturbo dell'eccitazione sessuale reso possibile da stimoli sessuali dovuti a stimoli particolari)⁶¹ come l'esibizionismo, il feticismo, il frotteurismo, il masochismo e il sadismo sessuale, il feticismo di travestimento, il voyerismo ed infine la parafilia non altrimenti specificata⁶². Infine con il DSM IV e il DSM IV TR, oltre alle caratteristiche presenti nelle precedenti versioni, si ha la presenza di comportamenti ricorrenti (intensamente eccitanti sessualmente, che comportano attività sessuale con uno o più bambini prepubere) e stabilisce che il minore abbia un'età massima di tredici anni, mentre il pedofilo deve avere più di sedici anni o comunque ci deve essere una

⁵⁸ Ivi, pp. 8

⁵⁹ Limentani A., *Perversioni trattabili e intrattabili*, Glover Conference, Londra 1987.

⁶⁰ Capri P., *Il profilo del pedofilo realtà o illusione?*, seminario di psicologia giuridica: "la pedofilia tra scienze umane e giustizia penale", Siracusa, 16 - 18 ottobre 1997. <http://www.ceipa.org/media/pdf/9pedofiliacapri.PDF>, pp. 4

⁶¹ Di Giovanni C., *Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. http://www.falsiabusu.it/area_scient/studi/di_giovanni.html, pp. 19

⁶² Andreoli V., Cassano G., Rossi R. (a cura di), *Mini DSM – IV - TR. Criteri diagnostici*, Masson, Elsevier Milano 2009, pp. 274-278

differenza di età, tra abusante e vittima, di almeno cinque anni⁶³. Inoltre nell'ultima versione del DSM (quarta versione revisionata), per valutare il continuum tra azione e fantasia, sono stati introdotti tre livelli di gravità delle manifestazioni parafiliche: quello *lieve* che indica un marcato disagio per gli impulsi parafilici, che non vengono comunque messi in atto, quello *moderato* che prevede che l'impulso parafilico venga messo in atto occasionalmente e quello *grave*, che consiste nell'impulso agito ripetutamente. Per quanto riguarda la diagnosi differenziale posta nel DSM IV, si indica che la parafilia va distinta dall'uso non patologico di fantasie, comportamenti o oggetti sessuali come stimolo per l'eccitazione sessuale. Questi ultimi divengono patologici, quindi parafilici, allorché comportano un disagio clinicamente significativo o una menomazione (come per esempio quelle disfunzioni sessuali che prevedono la partecipazione di soggetti non consenzienti)⁶⁴.

2.3 Rilevanza statistica del fenomeno in Italia

In questo paragrafo analizzeremo a livello statistico l'evoluzione del fenomeno di abuso sessuale in Italia dalla nascita fino ai nostri giorni.

La prima denuncia di maltrattamento figurante nella letteratura clinica risale al 1962, con gli studi effettuati da Rezza e De Caro⁶⁵, studi che però vennero utilizzati solamente nel mondo anglosassone, poiché in Italia, gli studi sull'abuso sessuale erano considerati con sospetto e ironia, come se tali avvenimenti non esistessero. Di fatto, non esistevano ricerche in merito agli abusi e in Italia non vi era letteratura al riguardo, anche se si rilevavano abbondanti casi clinici di violenza sui minori. Solo dagli anni ottanta in poi, c'è stato un ampliamento di questi studi sui maltrattamenti dell'infanzia e precisamente sulla violenza intrafamiliare⁶⁶.

Infatti, il neuropsichiatra infantile Francesco Montecchi⁶⁷ ritiene che il motivo di tale ritardo in Italia e nei paesi mediterranei, sia dovuto al tipico carattere chiuso della configurazione familiare che si rifiuta, per difesa, di voler accettare l'esistenza di un fenomeno quantomeno imbarazzante e riprovevole. Ancora più difficile risulta ammettere che generalmente questi bambini maltrattati,

⁶³ Ivi, pp. 276

⁶⁴ Capri P., *Il profilo del pedofilo realtà o illusione?*, seminario di psicologia giuridica: "la pedofilia tra scienze umane e giustizia penale", Siracusa, 16 - 18 ottobre 1997. <http://www.ceipa.org/media/pdf/9pedofiliacapri.PDF>, pp. 6

⁶⁵ Rezza E., De Caro B., *Fratture osse multiple in lattante associate a distrofia, anemia e ritardo mentale (sindrome da maltrattamenti cronici)*, in *Acta Pediatrica Latina*, 15, 1962.

⁶⁶ Fantoni L., *Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/index.htm>, Cap. I, pp. 2

⁶⁷ Montecchi F., *Gli abusi all'infanzia*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994.

provengono, non solo da famiglie in cattive condizioni socio economiche, con problemi di etilismo o con patologie psichiatriche ma, anche da famiglie normali o socialmente benestanti.

Il problema sul maltrattamento veniva seguito in principio dagli Istituti per l'Infanzia che effettuavano indagini e rilevazioni ma, successivamente venne valutato in una visione sociologica, considerando le numerose richieste che pesano sulla famiglia. Dopo diversi avvenimenti di cronaca in molte parti d'Italia ed in seguito ai primi risultati scientifici, si sono costituite diverse associazioni, che avevano lo scopo di prevenire gli abusi sessuali sui minori, svolgendo il loro ruolo attivamente sia organizzando convegni che creando tutti quei contatti necessari con gli operatori del settore. In particolare, durante questi convegni si stabilì di approfondire il significato del concetto "abuso sessuale"⁶⁸.

I dati rilevati dall'ISTAT, CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), denunce, Criminalpol e da altri organismi privati vengono utilizzati ormai da anni dal Ministero di Grazia e Giustizia per incoraggiare i monitoraggi sul caso di violenza e di abuso minorile. Infatti secondo le valutazioni del Censis effettuate il 19 Gennaio 2009, sono circa due bambini su mille che ogni anno sono sottoposti in media a violenza sessuale. Tale stima non può essere accettata con leggerezza o essere respinta per pregiudizio, in quanto tale fenomeno viene celato, e spesso le vittime non possono confidarsi. Le valutazioni del Censis fanno presupporre che, ad una scoperta o denuncia dell'abuso, corrispondano 20 - 40 reati che sono stati realmente effettuati, che generalmente hanno luogo in ambiente familiare e riguardano la relazione genitori - figli.

A tale proposito il Censis indica un riepilogo sui dati rilevati nel 2006 dai procedimenti penali del Tribunale di Roma, documentando i casi di abuso sessuale sui minori come segue:

- il 90 % dei reati vengono effettuati in famiglia dove la figura di abusante risulta quella del padre, patrigno o, più limitatamente, quella della madre;
- l'8 % dei casi avviene al di fuori della ambiente familiare, per esempio a scuola o in palestra, dove l'abusante può essere una figura professionale vicina al mondo della vittima, come può essere per esempio l'insegnante o altre figure scolastiche;
- per il 2 % appena dei casi l'abusante risulta incognito al minore abusato.

Per questi dati il Censis ha rilevato che le denunce di questi crimini verso sconosciuti, ricoprono un 10 - 15 % di tutte le denunce sessuali e, che in definitiva risulta la percentuale più bassa per tutti i tipi di reati.

Tra il 1996 e il 2000, è stata effettuata un'altra valutazione sui procedimenti penali iniziati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che si sono conclusi con una decisione di

⁶⁸ Fantoni L., *Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/index.htm>, Cap. I, pp. 2

primo grado. Nella ricerca sono stati individuati quaranta casi di abuso sessuale minorile, con età compresa tra i due e i diciotto anni, di cui l'86 % femmine e il 14 % maschi.

Riportiamo di seguito i dati rilevati, considerando che per ogni caso è stata fatta la denuncia e si è avviato il procedimento e le indagini.

- Nel 44 % dei casi la denuncia viene fatta dalla madre del minore, il padre è una figura marginale che corrisponde il più delle volte all'abusante. Un ruolo importante è quello ricoperto dall'insegnante (18 %) e dagli operatori sociali (22 %) che a volte richiedono interventi e accertamenti.

Questa prima analisi è necessaria e di estrema importanza perché fa conoscere il modo, il luogo ed il contesto della violenza sessuale.

- Il secondo fattore è quello riferito al tipo di relazione esistente tra l'abusato e l'abusante. Molto importante è sapere questa caratteristica per capire come si è rivelata la violenza e quali sono state le reazioni delle persone coinvolte.

Infatti, secondo questo studio è emerso che il 5 % corrisponde alla violenza fatta da persone ignote, il 55 % da quella del padre e il 20 % da quella di un altro parente.

- Il terzo fattore da considerare è quello relativo alla qualifica giuridica dell'imputazione. Per gli atti sessuali si è rilevato che il 48 % dei casi avviene con minaccia, il 95 % per violenza, il 57 % per abuso di autorità ed, infine il 90% per abusi su vittime che presentano condizioni di inferiorità fisio-psichica.
- In questa ricerca sono stati presi in esame quaranta casi, dove solo sette, pari al 18%, risultano conclusi con la loro archiviazione perché gli elementi di prova sono stati ritenuti insufficienti prima dal Pubblico Ministero e, a seguire dal giudice. I procedimenti con rinvio a giudizio e conclusi, rappresentano l'88% dei casi, quando cioè le sentenze di condanna formulate dal Pubblico Ministero sono state accolte, mentre i casi restanti, rappresentano il 12% dei casi, dove è stata pronunciata l'assoluzione.
- Infine, i reati sessuali sono strutturalmente condizionati sotto il profilo probatorio in quanto è molto importante per la denuncia effettuata dalla vittima, ricostruire ed accertare i fatti accaduti perché in genere non esistono testimoni⁶⁹.

⁶⁹ Giacalone M., *Inchiesta reati sessuali contro i minori. I reati e le sentenze in numeri*, 18 Gennaio 2009. <http://www.medeu.it/notizia.php?tid=979>

2.4 La terapia con il minore violato

Per poter delineare gli eventuali percorsi terapeutici e di cura con il minore sessualmente abusato, è bene premettere ciò che tale bambino ha, in primis, subito al livello psicologico e le dirette conseguenze sul suo sviluppo che ciò ha comportato.

Secondo Malacrea⁷⁰, il bambino violato, presenta dei denominatori comuni, ovvero delle condizioni specifiche che innescano delle dinamiche psicologiche precise. Infatti il bambino, oltre ad aver subito una trauma di notevole impatto fisico e psicologico, ha instaurato con il suo aggressore, in questo caso lo stesso genitore, un legame di *dipendenza* soprattutto al livello emotivo ciò senza contare il fatto che un bambino piccolo dipende in ogni caso dai genitori sia per la sopravvivenza fisica, sia materiale che psicologica. L'aggressore, di contro, sfrutta questa situazione, e mantiene con ogni mezzo tale rapporto di soggezione soprattutto attraverso l'*imbroglio*. Le strategie utilizzate, sono volte a mantenere il predominio sul più debole, e ovviamente sono connotate da violenza (minacce, percosse, intimidazione, controllo). Sono frequenti infatti i ricatti affettivi, facendo leva sull'insicurezza del bambino che comunque vedono nel genitore, una figura di protezione e che quindi provocano un maggiore attaccamento del bambino al suo aggressore e nello stesso tempo si fa portatore della salvaguardia dell'unione della propria famiglia⁷¹.

Secondo Finkelhor e Browne⁷² vi sono quattro principali sentimenti che prevalgono nella psiche di un minore vittima di abuso. Vi è il sentimento d'*impotenza*, nel quale il bambino sente di non avere più il controllo della propria vita, aspettando sempre da un momento all'altro che l'adulto prenda il sopravvento su di lui. Il minore si sente incapace di sfuggire e di reagire in maniera assertiva poiché si trova di fronte un aggressore superiore per prestanza fisica e mentale. Di seguito vi è il sentimento del *tradimento*, dove il bambino, che non dovrebbe che aspettarsi dell'amore dai genitori, riceve invece una strumentalizzazione dall'abusante, individuando invece nell'altro genitore (generalmente la madre) quello potenzialmente protettivo. Ma il bambino, allo stesso tempo, si sente tradito anche dal genitore che lo "protegge", non riesce a perdonare la madre, che è debole, lontana, non è in grado né di cogliere né di contenere le sue sofferenze, perché probabilmente troppo presa dai propri problemi relazionali. Un ulteriore elemento è quel vissuto di *sessualizzazione traumatica*, che il bambino è stato costretto a

⁷⁰ Malacrea M., *L'intervento psicologico nell'abuso sessuale all'infanzia*, Pubblicato nel libro Luberti R, Bianchi D. (a cura di) "... e poi disse che avevo sognato", Edizioni Cultura per la Pace, Firenze 1997. http://www.provincia.ragusa.it/dietroilsilenzio/libro_artemisia_intervento_psicologico_CSA.pdf

⁷¹ Ivi, pp. 3

⁷² Finkelhor D., Browne A., *The traumatic impact of child sexual abuse*, American Journal of Orthopsychiatry, 1985, 55 (4), pp. 530-541.

sperimentare. Il bambino allora assumerà dei comportamenti sessualizzati, incongrui per la sua età e proverà confusione tra l'essere oggetto di desiderio erotizzato da parte di un adulto e l'essere oggetto di sopraffazione, svilimento, strumentalizzazione finanche all'annientamento. L'ultimo vissuto esaminato dagli autori suddetti, è quello della *stigmatizzazione*, dove il bambino percepisce una grande differenza tra sé stesso e tutto il resto del mondo che non ha subito abusi. Il bambino sente in sé stesso una mostruosità che ormai lo marchia, che gli altri percepiscono e che crede che abbia percepito anche il suo aggressore scegliendolo; e allora i sentimenti che saranno provocati da tale "mostruosità", porteranno in lui solo colpa e vergogna⁷³.

Da quando avviene la denuncia di abuso su un minore, sono diversi gli organi che si prendono cura dello stesso per garantirgli protezione, vi è infatti la magistratura ordinaria che si occupa dell'accertamento dei fatti e della condanna o assoluzione dell'imputato, il Tribunale dei Minorenni, che garantisce al minore protezione da eventuali altri comportamenti violenti e i servizi, che cercano di fornire aiuto terapeutico sia al minore violato che, ove possibile, svolgono un'attività di recupero del rapporto tra la vittima e il genitore "protettivo". A tal proposito, si valutano inizialmente, i rapporti relazionali all'interno della famiglia, ed in particolare si devono individuare i fattori di rischio (che favoriscono le violenze) e gli elementi protettivi (che ammortizzano i fattori di rischio). Nel caso in cui vi sia la prevalenza dei fattori protettivi, si interviene, fornendo aiuto e sostegno sia al bambino che alla famiglia, nel caso in cui vi è la presenza di entrambe i fattori, bisogna intervenire, proteggendo il minore e potenziando le risorse familiari esistenti, monitorando al contempo le relazioni tra i membri della famiglia. Infine nel caso in cui vi sia l'assenza di fattori protettivi, bisogna fornire al bambino una forte tutela e protezione, associata da prescrizioni rivolte alla famiglia.

Tuttavia la tutela del minore, non si può ridurre alla tutela penale, né all'intervento nell'emergenza, ma deve comprendere l'intero processo d'intervento improntato sulla vittima, permettendogli una sana crescita psicofisica. Il processo d'intervento mira dunque a proteggere il minore, ad indagare le cause dello sviluppo dell'incesto e, come processo cardine dell'intervento terapeutico, a riparare quando possibile, le relazioni tra la vittima e la propria famiglia. La cooperazione tra gli operatori che intervengono sia al livello penale che terapeutico, consente al

⁷³ Malacrea M, *L'intervento psicologico nell'abuso sessuale all'infanzia*, Pubblicato nel libro Luberti R, Bianchi D. (a cura di) "... e poi disse che avevo sognato", Edizioni Cultura per la Pace, Firenze 1997. http://www.provincia.ragusa.it/dietroilsilenzio/libro_artemisias_intervento_psicologico_CSA.pdf, pp. 3-5

minore un'alternativa sia nei confronti della passività e dell'indifferenza dell'abuso sessuale, che riguardo alla sua criminalizzazione senza prospettive per la vittima⁷⁴.

Gli interventi sociali, come l'allontanamento del minore o dei colpevoli, e gli interventi in area giudiziaria, erano alcuni anni fa, prassi, ma la famiglia ne risultava devastata, e soprattutto il minore vittima di abuso ne subiva un'ulteriore danno. Grazie alle ricerche effettuate nel campo, si è arrivati a concepire il sostegno focalizzato all'intera famiglia, cercando di recuperare, laddove possibile, i legami relazionali e comunicativi, invece di favorire (conseguenza dell'utilizzo della sola attività giudiziaria) le inevitabili rotture provocate dall'abuso.

Il primo passo verso la terapia sarà allora quello di valutare come riorganizzare le dinamiche familiari in seguito alla scoperta dell'abuso ed individuare il genitore o le figure maggiormente protettive per la vittima. Inoltre è fondamentale che l'ipotesi di trattamento, venga accettata dalla famiglia, poiché soprattutto quando si tratta di violenza intrafamiliare, se la terapia non viene accettata e ci sono dei gravi rischi che l'abuso venga perpetrato, e il contesto ambientale risulta molto degradato, bisogna ricorrere ad interventi sia sociali che a quelli giudiziari (per controllo e non sempre di riparazione)⁷⁵.

Per quanto riguarda la terapia con il genitore protettivo, si cercherà di risanare e rafforzare la diade tra quest'ultimo e il figlio, al fine di fornire al bambino una posizione più solida all'interno del nucleo familiare, per poi eventualmente avere un confronto diretto con il genitore abusante. Il terapeuta dovrà far sì che il genitore protettivo, nonostante i sentimenti di senso di colpa, rabbia per l'abuso subito dal figlio, riesca a raggiungere la giusta percezione sulla responsabilità dell'abuso e che analizzi le precedenti strategie utilizzate con il minore, per adottarne di nuove e maggiormente adeguate al livello educativo, impegnandosi, con empatia, a proteggere il figlio, senza che ciò provochi desiderio di vendetta verso il genitore abusante.

La terapia con i fratelli e le sorelle della vittima deve essere improntata a superare l'eventuale "senso di colpa del sopravvissuto", preparando altresì il genitore protettivo a spiegare l'evento agli altri figli nella maniera adeguata alla loro età e la successiva possibilità che il genitore abusante non farà più parte della loro vita. Il terapeuta deve inoltre valutare se l'abuso sulla vittima abbia provocato nei fratelli dei sintomi post-traumatici o se anche questi ultimi sono stati vittime di abuso, e se così fosse intraprendere un percorso terapeutico anche con loro⁷⁶.

⁷⁴ Fantoni L., *Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/index.htm>, Cap. II, pp. 3-4

⁷⁵ *Ivi*, Cap. III, pp. 1-2

⁷⁶ *Ivi*, pp.2-3

Per quanto riguarda l'abusante, oltre l'aspetto punitivo, si è arrivati ad utilizzare anche l'aspetto terapeutico, al fine di far riemergere ed elaborare gli eventuali traumi subiti nell'infanzia, o comunque per far recuperare loro una sorta di correttezza di comportamento. Il primo passo è ovviamente l'accettazione di voler intraprendere un percorso di cura che prevede una motivazione autonoma al cambiamento ed alla non reiterazione degli abusi. Successivamente non basta l'ammissione delle proprie colpe, che di solito l'abusante tende a minimizzare, egli infatti tende ad attenuare la propria condotta, colpevolizzando la vittima di comportamenti incoraggianti, ma l'abusante deve rendersi conto del male inflitto al minore e che tali atti sono dovuti ad una patologia⁷⁷.

Infine la terapia individuale con la vittima, viene integrata e privilegiata a quella familiare, al fine di prevenire lo scatenarsi di patologie psichiatriche nell'età adulta. Il bambino violato, si presenta in terapia sfiduciato, ostile a parlare dell'accaduto, pieno di sentimenti di vergogna per ciò che ha passato e tenta di difendersi con rigidità a sentimenti di angoscia, tanto grandi, quanto maggiore è stato il trauma subito. In primo luogo, il terapeuta deve favorire l'instaurarsi di fiducia e soprattutto deve fornire al bambino un'immagine interna di un genitore "buono", tanto più perché la violenza del genitore abusante viene negata e i sentimenti di rabbia connessi, vengono repressi. Il bambino abusato pensa che abbia meritato ciò che gli è accaduto e che ciò sia avvenuto perché non è stato un bambino buono. A questo punto allora, il terapeuta dovrà sviluppare nel bambino la consapevolezza di non avere colpa per i soprusi subiti, ma di esserne la vittima, superando al contempo tutti quei sentimenti di lutto rispetto a ciò che ha perso e che non verrà restituito (la propria infanzia, una concezione ottimistica del mondo e della vita). Solitamente le terapie che utilizzano la tecnica, a forte valenza simbolica, del gioco, favoriscono nel minore una maggiore apertura e una maggiore predisposizione ad accettare e gestire la propria angoscia, nonché a rafforzare l'alleanza con il terapeuta che lo guida lentamente verso il recupero del proprio mondo emotivo, della fiducia nell'altro, della possibilità di lasciar andare i meccanismi di difesa più rigidi, facendo infine emergere i suoi sentimenti più profondi. Soltanto dopo questo lungo e tortuoso percorso terapeutico, un giorno forse deciderà di parlare di ciò che gli è accaduto⁷⁸.

⁷⁷ *Ivi*, pp. 3-4

⁷⁸ *Ivi*, pp. 5-6

Capitolo terzo – I segreti in famiglia: “quando i panni sporchi si lavano in famiglia”

3.1 L'abuso sessuale intrafamiliare

La famiglia è un sistema complesso, nel quale interagiscono individui, ruoli, responsabilità e mansioni. Tale sistema è carico sia di energie positive (rispetto, comunicazione, affetto), sia di quelle negative (ostilità, sopraffazioni, conflittualità). Mentre al livello ideale, la famiglia è quel luogo mentale dove ci si sente protetti e incoraggiati, non molto di rado può diventare un ambiente ostile e pericoloso per i suoi membri, sia al livello fisico che psicologico. La violenza in famiglia nasce da spazi di incomprensione (spesso nati da conflitti pre-matrimoniali) e diviene il luogo dove i membri sfogano le proprie insoddisfazioni, tensioni, rabbie e frustrazioni; diviene un sistema di attribuzioni di ruoli maschili e femminili in cui si oscilla tra dominanza e sottomissione. La violenza intrafamiliare è prettamente un fenomeno maschile, poiché l'uomo assume un ruolo di colui che domina i diritti fisici, spirituali ed economici della donna che, se dal canto suo, assume un ruolo passivo e di vittima si rischia di arrivare a livelli delittuosi.

Il fenomeno della violenza in famiglia, è antico ed ha sempre interessato soprusi agiti su soggetti maggiormente deboli come donne, anziani e bambini, ma soltanto negli ultimi decenni è stato studiato e approfondito tramite studi condotti negli Stati Uniti che hanno stimolato poi lo studio anche in Europa. Ciò ha sviluppato dei cambiamenti sia culturali che, come diretta conseguenza, legislativi (sia al livello nazionale che internazionale).

In Italia fino alla metà del ventesimo secolo i soggetti deboli quali donne, anziani e bambini, non avevano gli stessi diritti del resto dei cittadini (come il diritto all'istruzione, al voto, al lavoro qualificato). In ambito familiare poi vi erano delle leggi come il reato di adulterio (ex art. 559, abrogato nel 1968), inoltre la donna, fino al nuovo diritto di famiglia del 1975, era esclusa dal diritto di potestà genitoriale, finché era in vita il marito, e dall'eredità. Il marito poteva allontanare il figlio minorenni dalla residenza familiare ed assegnargli una nuova residenza, darlo in adozione, impedirgli le nozze, imporgli gli studi.

Al giorno d'oggi, grazie ad alcuni fenomeni culturali, la violenza intrafamiliare è divenuta maggiormente visibile. Infatti la famiglia non è più improntata su un fenomeno patriarcale, né tanto meno allargata, cosa che non permette più di “lavare i panni sporchi in casa”. Una volta le zie, le nonne, tendevano ad arginare i conflitti, nascondendoli all'esterno, ciò ha portato ad interrompere quella spirale di violenza che i più deboli erano costretti a subire, favorendo quelle situazioni in grado di tutelare le vittime. Anche l'organizzazione dell'apparato amministrativo che tutela e assiste la famiglia e i suoi componenti nelle situazioni più difficili della vita quotidiana (come ragazze madri, giovani, casi di disintossicazione, disagi

psicologici, disturbi del comportamento e conflitti di coppia), mette a disposizione i vari servizi socio-assistenziali e sanitari che, grazie alla capacità di ascolto, sono in grado di offrire aiuto. Inoltre dagli anni ottanta in poi, si è cominciato a creare un diverso approccio culturale, per quanto riguarda i vecchi archetipi di famiglia, la sua sacralità e inviolabilità, i suoi ruoli rigidi (dove un cambiamento in tal senso poteva voler dire solamente delegittimazione e destabilizzazione della famiglia). Poi vi è stata la nascita di una nuova cultura giuridica improntata su una maggiore sensibilità verso la famiglia e i minori, ed in particolare con la legge contro la violenza sessuale (n. 66/96), la legge contro la pedofilia (n. 259/01) e la legge sugli ordini di protezione (n. 154/01). Sono nate inoltre diverse linee telefoniche di aiuto per la denuncia, nell'anonimato, di malessere o violenza domestica, nonché molti centri di accoglienza per le donne vittime di violenze, per sottrarre donne e bambini ad ambienti violenti e, per portare infine queste fasce più deboli della società all'affrancamento e all'autonomia per vivere nella libertà dalla violenza⁷⁹.

Secondo la definizione di Montecchi⁸⁰, l'abuso sessuale consiste in un'insieme di pratiche sessuali manifeste o mascherate a cui il minore viene sottoposto, comprende l'abuso intrafamiliare (genitori e figli o membri della famiglia allargata), quello extrafamiliare (persone conosciute dal minore come vicini di casa), quello istituzionale (maestri, infermieri, religiosi), quello di strada (da parte di sconosciuti), lo sfruttamento sessuale ai fini di lucro (da parte di singoli o gruppi criminali organizzati come organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, prostituzione o turismo sessuale) e la violenza da parte di gruppi organizzati (sette, gruppi pedofili)⁸¹. In questa sede verrà meglio trattato l'abuso intrafamiliare. Intanto bisogna precisare che oggi l'abuso sessuale viene indicato anche con il termine "incesto", che comprende tutti i casi in cui vengono compiute violenze sessuali tra soggetti appartenenti alla stessa famiglia, imputabile come reato secondo la legge precedentemente citata n. 66 del 1996⁸².

Nell'abuso sessuale intrafamiliare si possono distinguere svariate modalità di soprusi: quelli che avvengono tra padre e figlia (caso maggiormente frequente in letteratura), tra padre e figlio (dinamiche simili a quelle tra padre e figlia), tra madre e figlio (molto raro), madre e figlia (poco frequente), altri tipi di incesto (da altri parenti, conviventi).

⁷⁹ Kolb C., *Le misure contro la violenza intrafamiliare. Aspetti giuridici e sociologici*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/kolb/>, Cap. I, pp. 8

⁸⁰ Montecchi F., *Gli abusi all'infanzia*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994, pp. 18-19

⁸¹ Di Giovanni C., *Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. http://www.falsiabusii.it/area_scient/studi/di_giovanni.html, pp. 10

⁸² *Ivi*, pp. 17

Secondo Montecchi l'abuso sessuale intrafamiliare si può manifestare tramite tre modalità cliniche, ovvero gli abusi sessuali manifesti, quelli mascherati e i pseudo abusi. Gli *abusi sessuali manifesti* comprendono quei comportamenti che vanno dalle forme di contatto fisico più contenute, come quelle di seduzione (baci, carezze, nudità), a quelle più gravi (masturbazione reciproca, rapporti orali, rapporti completi). Gli *abusi sessuali mascherati* comprendono sia tutte quelle pratiche igieniche inconsuete come il lavaggio dei genitali, le ispezioni anali e vaginali ripetute, le applicazioni di creme, le attuazioni di interventi medici per apparenti problemi genitali o urinali, nonché l'assistere alle pratiche sessuali dei genitori (non occasionalmente ma su richiesta degli stessi genitori), o ancora, in casi di maggiore gravità, il bambino è costretto ad assistere all'abuso sessuale che il genitore riversa su un fratello o una sorella. Negli *pseudoabusi* invece sono comprese quelle violenze non realmente consumate, ma erroneamente dichiarate da un genitore (a volte in preda a delirio), che sta chiedendo l'affidamento dei figli, in seguito ad una richiesta di separazione dal coniuge e, allo scopo di danneggiarlo e di superare una fase intollerabile, sovverte le dichiarazioni dei figli⁸³.

3.2 I complici del silenzio: i genitori che maltrattano

Secondo Moro⁸⁴, l'eziologia dell'incesto è da ricercare all'interno di una, per così dire "cultura della violenza", dove le relazioni familiari sono pervasive, ovvero nelle quali ogni componente della famiglia partecipa allo sviluppo e al mantenimento del problema. L'incesto, non riguarda solamente i rapporti sessuali, ma anche il gioco di potere che si viene a creare all'interno della famiglia, soprattutto in quelle sottoculture, ancora molto diffuse nella nostra società, come la "cultura del possesso del figlio" che scambia la forza con la potenza e l'affetto con il possesso⁸⁵.

Autori come Malacrea e Vassalli⁸⁶ affermano come l'incesto familiare si possa considerare un evento nato internamente, da un intrico delle relazioni patologiche della famiglia. Secondo quanto ritiene Mari⁸⁷, l'incesto è quindi una sorta di "copione" collettivo, dove tutti

⁸³ Ivi, pp. 18

⁸⁴ Moro A. C., *Erode fra noi*, Mursia, Milano 1988.

⁸⁵ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 5

⁸⁶ Malacrea M., Vassalli A., «*Segreti di famiglia*», Raffaello Cortina, Milano 1990.

⁸⁷ Mari P., *Nodi relazionali della famiglia abusante*, in *Per i derubati del Sole. Un percorso formativo nei casi di abuso e maltrattamento infantile*, Atti del percorso formativo, Roma 2001.

vengono coinvolti, ed agisce come se fosse uno stabilizzatore dei conflitti e dei problemi familiari⁸⁸.

Racamier⁸⁹, invece, definisce la famiglia incestuosa come un “blocco monolitico” in quanto non vengono rispettati e definiti i ruoli, le persone si scambiano tra di loro, oltretutto vengono tralasciate le divisioni generazionali, l’ambiente è confuso e autarchico⁹⁰.

Così secondo Vegetti Finzi⁹¹, la famiglia si ritiene autonoma e chiusa nel suo mondo, vive quotidianamente con i suoi segreti e ne vincola tutti i componenti, la *vittima* che subisce e non parla, l’*abusante* che confuta e manipola, la *madre* che non vede e non ascolta e i *fratelli* che fanno finta di non accorgersi di nulla.

Di fatto, tali considerazioni risultano confermate dal vissuto della vittima, tenutario dell’orribile e profondo segreto che, internamente alla famiglia, sembra fungere come un equilibrio delle tensioni e quindi uno stabilizzatore. Fondamentale è la figura della persona non abusante, che generalmente corrisponde alla madre, in quanto è la prima persona che riceve i segnali o la rivelazione dell’abuso subito dal figlio e, dopo avergli creduto, lo consiglia e si schiera con lui, agendo al livello protettivo⁹². Nel 1985 Everson⁹³ ha rilevato che solo il 40 % delle vittime avevano la famiglia vicina dopo la confessione di quanto accaduto, mentre negli anni tra il 1990 e il 1995 il CBM (Centro di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia), ha riscontrato che solo il 27% dei bambini vittime di incesto hanno ricevuto protezione da parte della famiglia⁹⁴. Secondo Mari, trascorrono anche diversi anni prima che il processo venga definito, considerando

⁸⁸ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell’incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 6

⁸⁹ Racamier P.C., *Il genio delle origini*, Cortina, Milano 1992.

⁹⁰ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell’incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 6

⁹¹ Vegetti Finzi S., *L’incesto e le conseguenze sull’infanzia*, in *Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’infanzia e l’adolescenza, Pianeta Infanzia I: questioni e documenti* (Dossier monografico: violenze sessuali sulle bambine e sui bambini), pp. 24-35, Istituto degli Innocenti, Firenze 1998.

⁹² Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell’incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 6

⁹³ Everson M.D. et. al., “*Maternal Supporto Following Disclosure of Incest*”, in *American Journal of Orthopsychiatry*, 59, 1985.

⁹⁴ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell’incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 6

anche che esistono diversi segnali premonitori ed espliciti che avvengono prima della rivelazione dell'abuso subito⁹⁵.

Kempe⁹⁶ sostiene che i casi più frequenti di abuso-incesto sessuale si riscontrano tra padre e figlia, dove non sempre è avvenuta la violenza sessuale⁹⁷. A tale proposito, secondo Caputo⁹⁸, l'abusante utilizza metodi di seduzione tali per avere la disponibilità della figlia, che arrivano a privarla della sua libertà di difendersi e di odiare. Infatti nella famiglia incestuosa, il padre è, generalmente, insicuro e debole⁹⁹. Secondo Herman¹⁰⁰, ci troviamo comunque di fronte ad una coppia, a due genitori, un padre-padrone e una madre assente, oppure a un padre introverso e una madre anaffettiva, ma energica e prevalente¹⁰¹. Comunque sia per la situazione, che per la tipologia della personalità paterna, si può affermare secondo gli autori Summit e Kryso¹⁰², che tale figura, ha il potere assoluto su tutto, segue il modello di patriarcato tramandato, è autoritario e dispotico, ha una spiccata personalità *egosintonica*, è violento e maltratta moglie e figli.

Questa concezione di padre-padrone è il risultato di una mera credenza che ritiene l'uomo come l'unica persona, all'interno della famiglia, in grado di accreditare e proseguire i valori tradizionali mentre la donna non conta niente. Considerata come un oggetto, la donna che viene scelta in questi casi dall'uomo, corrisponde ad una donna che si sottomette completamente, non riuscendo a ribellarsi al dominio del marito e che viene relegata solo marginalmente alla responsabilità di alcune cose sull'organizzazione familiare. In queste famiglie la perversione è

⁹⁵ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 6

⁹⁶ Kempe R. S., Kempe C. H., “*Le violenze sul bambino*”, Sovera Multimedia, Tivoli 1989.

⁹⁷ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 7

⁹⁸ Caputo I., *Mai devi dire*, Corbaccio, Milano 1995.

⁹⁹ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 7

¹⁰⁰ Herman J.L., Recognition and Treatment in Incestuous Families., in *International Journal of Family Therapy*, 5, 1983.

¹⁰¹ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 7

¹⁰² Summit R.C., Kryso J., Sexual Abuse of Children: a Clinical Spectrum, in *American Journal of Orthopsychiatry*, 48, 1978.

maggiore quando l'incesto riguarda la violenza del figlio maschio, costretto ad avere rapporti omosessuali con il padre¹⁰³. Comunque Weinberg¹⁰⁴, ritiene che a volte i ruoli nelle relazioni delle famiglie incestuose, possano essere invertiti, come nel caso di un padre cosiddetto *endogamico* che risulta cioè debole, inadatto, timido e dipendente e in questo caso, la madre è generalmente distante sia al livello affettivo, che per i bisogni necessari alla sua famiglia, perché lavora e non si è ancora distaccata dalla sua famiglia di origine, demandando così alla figlia il suo ruolo matrimoniale e materno, facendola diventare a tutti gli effetti l'amante del marito. Quest'ultima tipologia di abuso può considerarsi, al livello dinamico, un rapporto incestuoso principalmente psicologico, prima ancora che avvenga sessualmente.

Malacrea e Vassalli sostengono di ritrovare per queste circostanze figlie "impietose" e "affascinanti". Nel primo caso, il padre viene considerato infelice e vittima, mentre nell'altro, la figlia diventa la compagna del padre, il quale si comporta come uno della stessa età, mentre la figlia si realizza dimenticando tutte le mancanze di affetto subite dalla madre¹⁰⁵.

Il padre incestuoso non fa parte della categoria dei padri pedofili, perché il rapporto abusivo avviene con il figlio o la figlia e non con altri. Secondo Shakel¹⁰⁶ questa tipologia di padre presenta una chiara personalità disturbata con una confusione in merito ai ruoli ricoperti, al mancato rispetto con gli altri non sapendo riconoscere i propri desideri da quelli degli altri. Questo trambusto rende il padre come una persona che ha fermato la sua evoluzione, una persona immatura e fragile, ma allo stesso tempo dispotica, che non sa distinguere la differenza tra tutti quegli elementi necessari in una famiglia come l'affetto, la tenerezza, la cura, la protezione, ed infine i legami di amore e sessualità. Dunque egli non ha realizzato quei confini generazionali, che gli permettessero di creare armonia, di avere un legame valido con la moglie, di rendere adulta la figlia senza farla diventare la sua partner¹⁰⁷.

¹⁰³ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 7

¹⁰⁴ Weinberg S.K., *Incest Behavior*, Citadel, New York 1955.

¹⁰⁵ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 8

¹⁰⁶ Schakel J.A., *Emotional Neglect and Stimulus Deprivation*. In M. Brassara, R. Germain, S. Hart, *Psychological Maltreatment of Children and Youth*, Pergamon Press, New York 1987.

¹⁰⁷ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 8

Bal Filoramo¹⁰⁸, crede che tale legame con la figlia nasca, quando il padre non riesce a confrontarsi con una donna matura perché ha paura di essere rifiutato, e quindi la sua insoddisfazione d'amore viene riversata con il folle atto incestuoso sulla figlia, la quale, incapace di reagire, si sottomette al padre anche per il bisogno di affetto e di protezione.

Un ruolo importante, risulta essere quello della madre quando si verifica l'atto incestuoso tra padre-figlia o padre-figlio. In tal caso, la madre viene definita "terzo" o "osservatore", e molte volte si tratta di una madre assente e non attenta del ruolo familiare che deve svolgere¹⁰⁹. In genere è una persona che si ritiene colpevole dell'abusante, che è fallita come madre e come donna per paura di perdere il marito e, secondo Shakel¹¹⁰, tende a rinnegare l'atto, se la figlia o il figlio glielo rivelano, anzi cerca di sminuire l'accaduto, a volte sostenendo che è una menzogna e facendo in modo che il rapporto incestuoso possa continuare ancora¹¹¹. Per lei è normale tenere questo comportamento, suppone Furniss¹¹², perché potrebbe aver subito anche lei stessa tale violenza rendendola così fragile, ed infine elabora quel vissuto come se fosse una regista, che ha sperimentato nell'adolescenza quel trauma, scegliendo di fatto un marito dominante e prepotente così da esorcizzare la passata violenza. Risulta pertanto evidente che, per mantenere l'equilibrio familiare, la madre, a volte, spinge la figlia ad accettare ed avere un rapporto incestuoso con il padre¹¹³.

Secondo Gombia¹¹⁴, risulta palese che, in caso di rivelazione ed eventuale denuncia della figlia verso il padre, la madre debba decidere quale posizione deve tenere. Questa madre per non perdere il marito ed essere quindi indipendente, cercherà in ogni maniera di far ritrattare la figlia dall'accusa disdicevole verso il padre, la minaccerà e la implorerà di non rovinare la famiglia e sosterrà che quanto avvenuto è di esclusiva responsabilità della figlia abusata. Invece la madre sosterrà la figlia e l'aiuterà moralmente, solo se riesce a distaccarsi dal marito e diventerà alleata

¹⁰⁸ Bal Filoramo L., *La relazione incestuosa*, Borla, Milano 1996.

¹⁰⁹ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 9

¹¹⁰ Schakel J.A., Emotional Neglect and Stimulus Deprivation. In M. Brassara, R. Germain, S. Hart, *Psychological Maltreatment of Children and Youth*, Pergamon Press, New York 1987.

¹¹¹ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 9

¹¹² Furniss T., Family Process in the Treatment of Intrafamilial Child Abuse, in *Journal of Family Therapy*, 5, 1983.

¹¹³ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 9

¹¹⁴ Gombia A., *Bambini da salvare*, Ed. Red, Novara 2002.

della figlia nella lunga battaglia a seguire¹¹⁵. Solo così Furniss¹¹⁶ ritiene che la madre possa iniziare con la figlia ad avere un rapporto valido e complice nello stesso tempo, basato sulla comprensione e libero di manifestazioni di sfogo¹¹⁷.

Bal Filoramo¹¹⁸ sostiene che un atteggiamento considerevole è quello dei fratelli che si schierano dalla parte del padre e ritengono, sia per gelosia che per il ruolo cosiddetto “privilegiato” della sorella, che la responsabilità dell’abuso incestuoso sia proprio di quest’ultima. Questi bambini, in molti casi, presentano subito danni superiori a quelli della vittima, in quanto si sentono privati dell’attenzione del padre e di quei vantaggi secondari come coccole o regali. Inoltre non avendo avuto nessun riferimento genitoriale, non hanno un’identità delimitata ben chiara, non riescono bene ad analizzare e capire il mondo che li circonda e quindi tutto appare come un ostacolo per raggiungere la loro maturità e crescita. Spesso questi bambini tendono ad isolarsi, si chiudono in sé stessi, macinando sentimenti repressi d’impotenza e di ostilità. Per loro, dunque il principio di “realtà”, che non hanno potuto sviluppare, sarebbe servito al confronto con gli altri vivendo quotidianamente esperienze ed emozioni, ma al contrario, risulta compromesso del tutto a favore del principio di “lealtà” cioè quello intrapreso nel perverso gioco familiare¹¹⁹.

3.3 Profilo della coppia abusante

In questo paragrafo esamineremo quali possano essere gli indicatori di rischio che favoriscono l’innescarsi dell’abuso sessuale intrafamiliare, per proseguire successivamente con le tipologie di personalità che può presentare la coppia di genitori abusanti.

Secondo Petrone e Troiano¹²⁰, i fattori eziologici dell’abuso intrafamiliare ai danni dei bambini, è da ricercarsi nella struttura familiare, nei ruoli ricoperti e nelle norme vigenti

¹¹⁵ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell’incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 9

¹¹⁶ Furniss T., *Therapeutical Approach to Sexual Abuse*, in *Archives of Disease in Childhood*, 59, 1984.

¹¹⁷ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell’incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 10

¹¹⁸ Bal Filoramo L., *La relazione incestuosa*, Borla, Milano 1996.

¹¹⁹ Ruzzarin B., «*I derubati del sole*». *Il fenomeno dell’incesto: aspetti psicologici e giuridici*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf, pp. 10

¹²⁰ Petrone L. B., Troiano M., *E se l’orco fosse lei? Strumenti per la valutazione e la prevenzione dell’abuso al femminile. Con un nuovo Test per la diagnosi*, Franco Angeli, Milano 2005.

all'interno della famiglia. Lo studio della struttura familiare secondo la teoria dei sistemi, rivela che i livelli più alti controllano quelli inferiori e che ogni individuo è, sia un soggetto a sé, che una parte del sistema familiare. Le famiglie sane sono caratterizzate da confini aperti e flessibili, dove vi è un continuo interscambio tra interno ed esterno, mentre nelle famiglie disfunzionali, vi sono dei confini chiusi con interazioni fisse, rigide, senza interazioni con l'esterno, anche i ruoli risultano essere inflessibili, e solitamente il potere è in mano ad un solo membro (padre o madre) che detiene il controllo degli altri membri ai livelli inferiori e che gli sono sottomessi. In tale situazione si rende favorevole l'insinuarsi dell'abuso sessuale¹²¹. Krugman¹²² a tal proposito introduce il concetto di *triangolazione intergenerazionale*, che prevede l'organizzazione e la trasmissione dell'abuso intrafamiliare, dove il figlio vittima di abuso viene messo al livello superiore dei genitori e il sistema si stabilizza solo mediante l'inversione dei ruoli. Il bambino allora, nella piena confusione dei ruoli, di spazi e di confini, è costretto ad assumere il ruolo di surrogato del partner (uno dei genitori). Dunque all'interno della famiglia incestuosa, un vero e proprio "blocco monolitico", non si avranno più distinzioni generazionali, sarà chiusa in sé stessa, si riterrà autosufficiente, e si relazionerà basandosi sul segreto di ogni azione che avviene al suo interno. I coniugi di questo tipo di famiglie, sono spesso infelici, la loro relazione sessuale è insoddisfacente o assente, l'unica risoluzione patologica risulta essere l'incesto. I figli vengono trattati come se fossero più grandi della loro età, vengono sacrificati per il benessere della famiglia, per mantenere l'equilibrio del conflitto, per evitare la disgregazione, gli adulti (genitori), quindi, cercano in loro conforto, amore e rassicurazione. Il tabù dell'incesto viene abolito e sostituito con quello dove i membri della famiglia non possono verbalizzare né riconoscere ciò che succede in famiglia. Le famiglie disfunzionali mantengono la loro omeostasi grazie a delle regole rigide (basate sulla disparità del potere e sui diritti ineguali), al sacrificio dell'identità personale dei figli, promuovendo la strumentalizzazione delle persone, insegnando la negazione, la repressione della vitalità e della spontaneità emotiva, tutto ciò al fine della sopravvivenza del sistema¹²³.

Secondo Mansueto¹²⁴, i segnalatori che si rilevano in tali coppie, possono attribuirsi generalmente a diverse cause come l'alcolismo, l'utilizzo di sostanze e in alcuni casi la tossicodipendenza, la complessità dei rapporti coniugali, l'aver contratto il matrimonio in giovane età, la paura della frantumazione della famiglia o dell'equilibrio familiare, la confusione

¹²¹ Ivi, pp. 55-56

¹²² Krugman S., *Trauma in the family: perspectives on the intergenerational transmission of violence*, in van der Kolk, *Psychological trauma*, American Psychiatric press, Washington 1987.

¹²³ Petrone L. B., Troiano M., *E se l'orco fosse lei? Strumenti per la valutazione e la prevenzione dell'abuso al femminile. Con un nuovo Test per la diagnosi*, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 55-56

¹²⁴ Mansueto R., *Il silenzio dell'incesto*, Newsletter AIPG n° 25, anno 2006.

sessuale (promiscuità) e le predisposizioni simbiotiche - endogamiche. In quest'ultimo caso, la famiglia desidera tenere saldo il legame di affetto al suo interno, in quanto ogni contatto con il mondo circostante viene avvertito come pericoloso, l'uomo giunge al punto di essere geloso al livello morboso della moglie e dei figli.

Per quanto riguarda l'abuso sessuale, la personalità dei coniugi può essere classificata secondo due tipologie a seconda se si tratti della figura paterna o di quella materna, ma in ogni caso, entrambe le figure sono collegate e si integrano tra di loro. Nella prima tipologia possiamo avere un personalità paterna rigida, autoritaria, violenta, che non permette in assoluto una vita sociale affettiva esterna dei figli ed è insensibile ai sentimenti e ai bisogni degli altri, mentre quella materna risulta essere passiva, succube, vittima di maltrattamenti e che probabilmente ha vissuto anche lei esperienze incestuose oppure viene rifiutata dalla famiglia di origine. Nella seconda tipologia, si evidenzia una personalità paterna che è succube a quella della moglie, l'uomo è disoccupato e i ruoli coniugali risultano scambiati; nella personalità materna invece la donna sarà autoritaria e responsabile economicamente, rifiuta la propria famiglia ed è impegnata in modo tale nella società che delegherà la figlia per i rapporti affettivi con il partner e per gli altri figli, non svolgendo quindi il suo ruolo coniugale e materno.

Sinteticamente si può rimarcare come le coppie abusanti siano caratterizzate da dinamiche coniugali per cui, ad un partner attivo, ne corrisponde uno passivo e dipendente. Nello specifico, possiamo denotare che, nella prima tipologia della figura materna, quest'ultima risulta spesso assente o superficiale, e proprio con questo suo atteggiamento, in realtà, non fa altro che favorire le relazioni familiari incestuose, affinché non avvenga la disgregazione della propria famiglia, ma per tenerla unita. Per quanto riguarda la seconda tipologia della figura paterna, si avrà un uomo apparentemente succube e passivo, che si traduce con i figli in una dinamica relazionale caratterizzata da compatimento e accudimento. Inizialmente vi saranno scambi d'affetto, che poi si spingeranno fino a veri e propri giochi erotici, che coinvolgeranno soprattutto le figlie femmine, le quali, avendo come modello solo delle madri fredde e anaffettive, cercheranno di compensare proprio per quel bisogno di riconoscimento e affetto che non hanno. Il loro ruolo diventa quindi, da figlie a partner del padre, questo tipo di rapporto è anche più difficile da individuare¹²⁵.

Secondo lo psicoanalista Racamier¹²⁶, l'incesto è, prim'ancora di essere una questione sessuale, una questione di seduzione e appagamento narcisistico. Qualunque atto incestuoso, può considerarsi come un atto narcisistico perché al sopruso del trauma si annette quello della

¹²⁵ *Ivi*, pp. 1-2

¹²⁶ Racamier P. C., *"Incesto e incestuale"*, Franco Angeli, Milano 1995.

squalifica, che avviene su molti aspetti, in quanto si origina una reale e specifica mutilazione psichica basata sul segreto (ovvero una squalifica della verità), sulla distorsione, sul non mentalizzato e sulla capacità di desiderare. Gli autori proseguono affermando come i processi di pensiero sia primari che secondari, perdano di integrità, provocando un attacco al processo di pensiero e alle capacità dell'Io di prospettive organizzatrici. Il bambino non attraversa una normale fase edipica dove i personaggi sono madre, padre e figlio, ma sono solamente due, se non addirittura uno, e tutto ciò potrebbe portare il minore all'agito o perfino al delirio. Normalmente avviene che con il complesso edipico, il bambino organizza il complesso di castrazione che di conseguenza costruisce in lui il divieto dell'incesto, facendo sì che il desiderio sessuale, verta verso altri oggetti, differenti da quelli incestuosi. A questo punto si viene a sviluppare il Super-Io, quell'istanza che pone nel bambino le regole interiorizzate su cosa è moralmente giusto o non giusto compiere. Se invece di questo naturale percorso, si insinua l'abuso, il bambino svilupperà un Super-Io ben diverso, ovvero un Super-Io incestuale implacabile, causato appunto da quello che chiamavamo pocanzi incesto narcisistico, ovvero quello compiuto dall'adulto, che impone il proprio narcisismo a scapito di quello del bambino. Anche se l'incesto tende ad essere nascosto, anche l'Io del bambino deve preservarsi attraverso processi clinici quali il falso-Sé o l'Io incapsulato¹²⁷.

Petrone e Troiano, nel loro interessante libro *E se l'orco fosse lei?*¹²⁸ circa la pedofilia femminile, dedicano una parte anche al discorso della donna quale complice silenziosa dell'abuso, fenomeno che essi chiamano la *pre-pedofilia*. In tale forma di pedofilia, la donna assume un ruolo marginale e passivo dell'atto pedofilo, lasciando all'uomo la parte attiva. Ciò accade sia per gli abusi sessuali extrafamiliari che per quelli intrafamiliari, dove quando è presente un uomo abusante, è presente al contempo anche una donna, ipotizzando a tal proposito che sia stato proprio il legame tra la coppia a far scaturire l'abuso. Al livello intrafamiliare l'uomo agisce l'abuso, mentre la donna (moglie, madre o compagna), si rende conto dell'abuso che si sta perpetrando tra le mura domestiche eppure decide di tacere, di acconsentire silenziosamente con complicità atroce ed ingiustificabile. Il suo silenzio diventa, per le vittime, un'ulteriore violenza, poiché invece di essere protette, amate e tutelate, si sentono tradite e abbandonate a sé stesse. Tali donne, anche se non direttamente fautrici dei soprusi sui bambini, si macchiano dello stesso crimine del loro compagno poiché non hanno considerato il bambino

¹²⁷ Mansueto R., *Il silenzio dell'incesto*, Newsletter AIPG n° 25, anno 2006, pp. 3

¹²⁸ Petrone L. B., Troiano M., *E se l'orco fosse lei? Strumenti per la valutazione e la prevenzione dell'abuso al femminile. Con un nuovo Test per la diagnosi*, Franco Angeli, Milano 2005.

come essere umano, che ha bisogno di tutt'altro per sviluppare appieno le proprie capacità fisiche e mentali¹²⁹.

Secondo le varie teorie sociologiche e psicologiche, esistono tre tipi di categorie che descrivono il ruolo della madre nelle famiglie incestuose: la madre che collude, la madre che dipende ed infine la madre vittima. La *madre che collude* corrisponde a quel genitore che, ricopre un ruolo passivo poiché incapace di agire in modo attivo e imprudentemente o consapevolmente sacrifica i figli al servizio dei propri bisogni di piacere o voyeuristici. La *madre che dipende*, è colei che incapace di proteggere i figli, ricopre un ruolo dipendente nella relazione della famiglia incestuosa dove vi è un'organizzazione ed un potere patriarcale. Infine, attraverso degli studi longitudinali, si è isolato il caso della *madre vittima*, abusate anche loro hanno imparato a risolvere i propri conflitti attraverso il meccanismo di difesa della negazione. Esse sono incapaci di reagire ed intervenire nella relazione incestuosa, proprio perché attuano la negazione di quanto accade tra le mura domestiche, che rappresenta, insieme alla repressione delle disfunzioni familiari e al loro dolore emotivo, la loro scarsa autostima.

La pre-pedofilia è dunque l'anticamera della pedofilia, dove il desiderio incestuoso prende vie traverse che avvengono tramite incontri organizzati tra i propri figli e degli adulti, se poi è la stessa madre a complottare tali condotte e finisce per partecipare anch'essa, vendendo i propri figli e le proprie figlie, partecipando con loro ai "festini", allora non si può più parlare di pre-pedofilia ma di pedofilia conclamata, dove la donna passerebbe da un ruolo passivo ad uno attivo¹³⁰.

In conclusione, come caso emblematico e, quanto mai estremo, possiamo ricordare un episodio accaduto in Italia lo scorso anno, e precisamente a Mottola nei pressi di Taranto, dove una mamma accettava denaro (dai 20 ai 150 euro) dal suocero (ottantaduenne) in cambio di prestazioni sessuali sulla figlia minore (di tredici anni), facendosi così complice consenziente di abusi sulla figlia e per cui è poi stata condannata per sfruttamento alla prostituzione dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha accolto le richieste del Pubblico Ministero. La donna, che adottata da piccola, non era in grado di distinguere la moralità delle proprie azioni né tanto meno capire la differenza tra giusto e sbagliato, viene descritta come una figura libera da qualsiasi condizionamento che ha trasmesso in qualche modo alla figlia, inizialmente vittima ma che poi risulta accondiscendere ai desideri di madre e nonno, i propri principi immorali. Il padre, d'altro canto, pareva estraneo alla vicenda e descritto come distratto. In ultimo il nonno fu accusato di abuso sessuale e messo agli arresti domiciliari in una casa di cura poiché uno dei figli,

¹²⁹ *Ivi*, pp. 54

¹³⁰ *Ivi*, pp. 54-55

insospettitosi dal prosciugarsi del conto in banca e dopo aver trovato delle scatole di Viagra nell'abitazione paterna, decide, su consiglio di un amico poliziotto, di denunciarlo¹³¹.

¹³¹ Bechis C., *Pagava la nuora per abusare della nipote. La polizia arresta nonno orco a Taranto*, Corriere del Mezzogiorno, 9 Dicembre 2009. <http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2009/9-dicembre-2009/pagava-nuora-abusare-nipotela-polizia-arresta-nonno-orco-taranto--1602129546311.shtml>

Conclusioni

Come si evince dal titolo, questo progetto parte dal più generale concetto di abuso sessuale intrafamiliare, per addentrarsi in particolar modo sulla vittima e sul ruolo e le responsabilità che ricoprono i genitori della vittima sia come singoli, l'abusante e il "consenziente", che come coppia. Più specificatamente si parla della coppia abusante, dove ciascun partner, sia madre che padre, hanno il loro ruolo tutt'altro che casuale, all'interno della vicenda che vede nel minore la vittima designata.

Al momento purtroppo non esistono né leggi né disegni di leggi che avvalorino la presente ipotesi, ovvero che sussista una vera e propria responsabilità, nonché un mancato dovere di genitore, quel genitore silenziosamente complice dell'abusante, molto spesso riscontrabile nel ruolo della madre. Non esistono nemmeno misure cautelative nei confronti del minore violato, una volta scoperti i soprusi e avviato l'iter giudiziario, con il successivo allontanamento del genitore abusante, per quanto riguarda invece quel genitore silenzioso che quando poteva non ha agito, e che ora il minore è costretto a considerarlo come unico genitore "buono" e "protettivo", con tutte le dinamiche di dipendenza e senso di colpa che ne derivano.

Concludendo, si auspica che tali teorie e supposizioni molto riconosciute dall'opinione pubblica trovino maggiore riscontro nella pratica, e che trovino un'eventuale avvaloramento in ipotesi per dei lavori futuri. A tal proposito sarebbe desiderabile che la presente ipotesi iniziale, venga realizzata, con l'ausilio di almeno una ricerca su un caso singolo, ovvero con una coppia genitoriale, come soggetto sperimentale, colpevole di abusi sessuali sul/i figlio/i minore/i a cui si possa effettuare un esame psicodiagnostico completo (un test proiettivo, uno di profitto e uno di personalità) e dei colloqui sia individuali che di coppia, al fine di individuarne la personalità, le dinamiche della coppia e le eventuali alleanze, nonché un profilo dell'accoppiamento come genitori autori in ruoli diversi del reato. Sarebbe allora altrettanto interessante fare uno studio sulla motivazione intrinseca ed inconscia (a volte transpersonale) per la quale proprio quelle due persone si siano accoppiate, e abbiano dato vita a delle dinamiche familiari che siano sfociate poi in gravi violenze sui figli (valutando ad es. il tipo di attaccamento con l'adult attachment interview).

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV.**, *“Codice di Procedura Penale 2010”*, Alpha Test, Collana: I nuovi codici, Milano 2010.
- Andreoli V., Cassano G., Rossi R.** (a cura di), *“Mini DSM – IV - TR. Criteri diagnostici”*, Masson, Elsevier Milano 2009.
- Bambino A. M.**, *“La pedofilia: considerazioni storico-sociologiche”*, Centro Studi e Ricerche in Psichiatria e Scienze Umane “S. Maria della Pietà”, Dir. A. Jaria, Roma 1995.
- Bal Filoramo L.**, *“La relazione incestuosa”*, Borla, Milano 1996.
- Bianca M.**, *“Diritto Civile”*, vol. II, *“La famiglia e le successioni”*, Giuffrè Milano 1995.
- Cantarella E.**, *“Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico”*, Rizzoli Edizioni, Milano 1995.
- Canepa G., Lagazzi M.**, *“I delitti sessuali”*, Cedam, Padova 1988.
- Caputo I.**, *“Mai devi dire”*, Corbaccio, Milano 1995.
- Dettore D., Fuligni C.**, *“L'abuso sessuale sui minori: valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili”*, McGraw-Hill Libri Italia, Milano 1999.
- Dillon K.**, *“False sexual abuse allegations: causes and concerns”*, in *Social Work*, 1987.
- Everson M.D. et. al.**, *“Maternal Supporto Following Disclosure of Incesto”*, in *American Journal of Orthopsichiatry*, 59, 1985.
- Finkelhor D., Browne A.**, *“The traumatic impact of child sexual abuse”*, *American Journal of Orthopsychiatry*, 1985, 55 (4), pp. 530-541.
- Finkelhor D.**, *“A source book on child sexual abuse”*, Sage, Beverly Hills California 1986.
- Foucault M.**, *“L'uso dei piaceri”*, Tr. it. Feltrinelli, Milano 1984.
- Freud S. (1905)**, *“Tre saggi sulla teoria sessuale”*, Opere, vol. 4, tr. It. Boringhieri, Torino 1970.
- Freud S. (1920)**, *“Al di là del principio del piacere”*, In *“L'Io e l'Es e altri scritti”*, Opere, vol. 9, tr. it. Boringhieri, Torino 1989.

- Fritzläer Von J. K. E.**, *“Summa sexualis”*, Dellavalle Ed., Torino 1969.
- Furniss T.**, *“Family Process in the Treatment of Intrafamilial Child Abuse”*, in *Journal of Family Therapy*, 5, 1983.
- Furniss T.**, *“Therapeutical Approach to Sexual Abuse”*, in *Archives of Disease in Childhood*, 59, 1984.
- Goodwin J.**, *“Abuso sessuale sui minori: le vittime dell'incesto e le loro famiglie”*, Centro Scientifico torinese, Torino 1985.
- Gombia A.**, *“Bambini da salvare”*, Ed. Red, Novara 2002.
- Herman J.L.**, *“Recognition and Treatment in Incestuous Families”*, in *International Journal of Family Therapy*, 5, 1983.
- Kempe R. S., Kempe C. H.**, *“Le violenze sul bambino”*, Sovera Multimedia, Tivoli 1989.
- Krugman S.**, *“Trauma in the family: perspectives on the intergenerational transmission of violence”*, in van der Kolk, *Psychological trauma*, American Psychiatric press, Washington 1987.
- Limentani A.**, *“Perversioni trattabili e intrattabili”*, Glover Conference, Londra 1987.
- Malacrea M., Vassalli A.**, *“Segreti di famiglia”*, Raffaello Cortina, Milano 1990.
- Mansueto R.**, *“Il silenzio dell'incesto”*, Newsletter AIPG n° 25, anno 2006.
- Mari P.**, *“Nodi relazionali della famiglia abusante”*, in *Per i derubati del Sole. Un percorso formativo nei casi di abuso e maltrattamento infantile*, Atti del percorso formativo, Roma 2001.
- Montecchi F.**, *“Gli abusi all'infanzia”*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994.
- Moro A. C.**, *“Erode fra noi”*, Mursia, Milano 1988.
- Parsi M. R.**, *“Più furbi di Cappuccetto Rosso”*, Mondadori, Milano 1998.
- Pellai A.**, *“Un'ombra sul cuore. L'abuso sessuale: un'epidemia silenziosa”*, Franco Angeli, Milano 2009.

- Petrone L. B., Troiano M.**, *“E se l’orco fosse lei? Strumenti per la valutazione e la prevenzione dell’abuso al femminile. Con un nuovo Test per la diagnosi”*, Franco Angeli, Milano 2005.
- Piaget J.**, *“La nascita dell’intelligenza nel bambino”*, RCS Libri, Milano 2007.
- Racamier P. C.**, *“Il genio delle origini”*, Cortina, Milano 1992.
- Racamier P. C.**, *“Incesto e incestuale”*, Franco Angeli, Milano 1995.
- Rezza E., De Caro B.**, *“Fratture ossee multiple in lattante associate a distrofia, anemia e ritardo mentale (sindrome da maltrattamenti cronici)”*, in *Acta Pediatrica Latina*, 15, 1962.
- Schaefer M., Geier M.**, *“Allegations of sexual abuse and custody visitation dispute. A legal and clinical challenge”*, Paper presented at the American Psychological Association Convention, 1988.
- Schakel J.A.**, *“Emotional Neglect and Stimulus Deprivation”*. In M. Brassara, R. Germain, S. Hart, *Psychological Maltreatment of Children and Youth*, Pergamon Press, New York 1987.
- Summit R.C., Kryso J.**, *“Sexual Abuse of Children: a Clinical Spectrum”*, in *American Journal of Orthopsychiatry*, 48, 1978.
- Vegetti Finzi S.**, *“L’incesto e le conseguenze sull’infanzia”*, in *Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’infanzia e l’adolescenza, Pianeta Infanzia I: questioni e documenti* (Dossier monografico: violenze sessuali sulle bambine e sui bambini), pp. 24-35, Istituto degli Innocenti, Firenze 1998.
- Weinberg S.K.**, *“Incest Behavior”*, Citadel, New York 1955.

SITOGRAFIA

- AA. VV.**, “*Carta di Noto*”. Visionato sul sito:
http://www.aipgitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=63
- AA. VV.**, “*Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*”, Roma 4 novembre 1950. Visionato sul sito:
<http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html>
- AA. VV.**, “*Trattato istitutivo dell’Unione Europea e le successive riforme*”. Visionato sul sito:
<http://www.giappichelli.it/stralcio/3489890.pdf>
- Arrivas M.**, “*I pedofili un’indagine conoscitiva all’interno della casa circondariale di Teramo*”, 2009. Visionato sul sito:
http://www.ristretti.it/commenti/2009/ottobre/pdf3/articolo_arrivas.pdf
- Bechis C.**, “*Pagava la nuora per abusare della nipote. La polizia arresta nonno orco a Taranto*”, Corriere del Mezzogiorno, 9 Dicembre 2009. Visionato sul sito:
<http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2009/9-dicembre-2009/pagava-nuora-abusare-nipotela-polizia-arresta-nonno-orco-taranto--1602129546311.shtml>
- Capri P.**, “*Il profilo del pedofilo realtà o illusione?*”, seminario di psicologia giuridica: “la pedofilia tra scienze umane e giustizia penale”, Siracusa, 16 - 18 ottobre 1997. Visionato sul sito: <http://www.ceipa.org/media/pdf/9pedofiliacapri.PDF>
- Capri P.**, “*La Pedofilia: difficoltà e complessità d’interpretazione. La problematica delle condotte pedofile: Dall’eros Greco Alla Perversione Sessuale*”, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. Visionato sul sito: <http://www.ceipa.org/media/pdf/13LAPEDOFilia.PDF>
- Di Giovanni C.**, “*Abuso sessuale sui minori e la prova oltre ogni ragionevole dubbio*”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Laurea, Milano 2007. Visionato sul sito:
http://www.falsiabusii.it/area_scient/studi/di_giovanni.html
- Fantoni L.**, “*Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico*”, L’altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. Visionato sul sito: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/index.htm>

Giacalone M., *“Inchiesta reati sessuali contro i minori. I reati e le sentenze in numeri”*, 18 Gennaio 2009. Visionato sul sito: <http://www.medeu.it/notizia.php?tid=979>

Jaria A., Capri P., Lanotte A., *“Aspetti e problemi attuali della pedofilia”*, Estratto da: Palma A., De Marco F. (a cura di), *“L'amore da edipo ad orfeo. La sessualità come chiave di lettura del rapporto educativo”*, La Bussola, città, anno. Visionato sul sito: <http://www.ceipa.org/media/pdf/11Iariacaprilanotte.PDF>

Jaria A., Capri P., *“La pedofilia: aspetti psichiatrico - forensi e criminologici”*, Estratto da: Ferracuti F. (a cura di), *“Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense”*, Giuffrè Editore, Milano 1988. Visionato sul sito: <http://www.ceipa.org/media/pdf/8Lapedofilia.pdf>

Lanotte A., *“La pedofila: “se questo è amore”. Psicologia e psicopatologia dell'incontro”*, Seminario di psicologia giuridica “la pedofilia tra scienze umane e giustizia penale”, Siracusa, 16 - 18 ottobre 1997. Visionato sul sito: <http://www.ceipa.org/media/pdf/7Anita.PDF>

Lanotte A., *“La relazione pedofila. La problematica delle condotte pedofile dall'eros greco alla perversione sessuale”*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Aula Magna, P.le Aldo Moro 5, Roma, 16 - 17 ottobre 1998. Visionato sul sito: <http://www.ceipa.org/media/pdf/10Larelazione-pedofila.PDF>

Kolb C., *“Le misure contro la violenza intrafamiliare. Aspetti giuridici e sociologici”*, L'altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. Visionato sul sito: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/kolb/>

Malacrea M., *“L'intervento psicologico nell'abuso sessuale all'infanzia”*, Pubblicato nel libro Luberti R, Bianchi D. (a cura di) *“... e poi disse che avevo sognato”*, Edizioni Cultura per la Pace, 1997, Firenze. Visionato sul sito: http://www.provincia.ragusa.it/dietroilsilenzio/libro_artemisia_intervento_psicologico_CSA.pdf

Ruzzarin B., *“«I derubati del sole». Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici”*, Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione – Onlus, 2007-2008. Visionato sul sito: http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XI,%20n_1,%202010/tesina%20su%20INCESTO_Ruzzarin.pdf